Dott. GAETANO PERUSINI

CONSUETUDINI GIURIDICO-AGRARIE DELLA PROVINCIA DI UDINE

Estratto dall' *Archivio « Vittorio Scialoja »*
per le consuetudini giuridiche agrarie e le tradizioni popolari italiane
Vol. X Fasc. n. 1-2 - Dicembre 1943-XXII

FIRENZE
Tipografia Bruno Coppini e C.
Via dei Serragli, 49

1944-XXII

Dott. GAETANO PERUSINI

CONSUETUDINI GIURIDICO-AGRARIE DELLA PROVINCIA DI UDINE

Estratto dall' *Archivio « Vittorio Scialoja »*
per le consuetudini giuridiche agrarie e le tradizioni popolari italiane
Vol. X Fasc. n. 1-2 - Dicembre 1943-XXII.

FIRENZE
Tipografia Bruno Coppini e C.
Via dei Serragli, 49

1944-XXII

Consuetudini giuridico-agrarie della provincia di Udine.

A nessuno può sfuggire l'importanza delle consuetudini giuridiche; a esse fa infatti molte volte espresso riferimento il codice e ad esse deve attenersi il giudice. Oltre questo interesse giuridico ce n'è però anche uno storico-economico che si riscontra specialmente nelle consuetudini giuridiche agrarie. Queste consuetudini infatti sono spesso interessanti sopravvivenze di antichi usi e ci danno preziose indicazioni sulle condizioni di vita del popolo. Ho creduto quindi opportuno abbondare in riferimenti non strettamente giuridici. Il Friuli che dalle Alpi alle lagune presenta condizioni agrarie diversissime ha un materiale consuetudinario interessantissimo e vastissimo e questa raccolta non può certo essere neanche lontanamente completa. Molti argomenti meriterebbero una trattazione particolare; molto ci sarebbe da aggiungere specialmente sulla monticazione e la pesca che, nella laguna di Marano, presenta importanti consuetudini di origine medioevale. Altri argomenti non sono nemmeno accennati in questa raccolta. Mi riservo quindi di fare le opportune aggiunte e di sviluppare gli argomenti più interessanti.

Proprietà e metodi di conduzione.

Nella parte montana della provincia il poco terreno coltivabile è per lo più in mano di piccoli proprietari coltivatori diretti; affittanze si praticano per le malghe e i prati.

Sulla sinistra del Tagliamento nella collina ed alta pianura sono diffusi la piccola proprietà coltivatrice diretta e la piccola e media proprietà affittata *(affitto misto)*; nella parte bassa prevale la media proprietà tenuta a mezzadria, o più raramente, in economia diretta con salariati. Esistono anche delle grandi tenute, in terreni di recente bonificati od in via di bonifica. Alcune di queste aziende di bonifica sono condotte da grossi affittanzieri, quasi sempre provenienti da altre provincie, in genere però medie e grandi proprietà sono amministrate direttamente dai proprietari a mezzo di

fattori *(gastaldi)* ed agenti. Nel resto della provincia è sconosciuto il subaffitto ed i contratti sono stipulati dal proprietario, o direttamente o per mezzo di un fattore, con il contadino. Sulla destra del Tagliamento predomina la piccola proprietà coltivatrice diretta e la piccola o media proprietà a mezzadria. Esiste anche in tutta la provincia, ma è molto meno frequente, l'affitto con canone fisso in denaro od in generi ed è usato più spesso per piccoli appezzamenti di terreno e più raramente per poderi con fabbricati. Nel 1937 è stato approvato un *Capitolato* per i fondi affittati, reso obbligatorio per tutta la provincia con la sua pubblicazione sul *Foglio Annunzi Legali* della Provincia del 3 luglio 1937.

Le assunzioni di coloni, sia affittuari che mezzadri, sono fatte direttamente dai proprietari di solito senza intervento di mediatori.

Affitto misto. Nel 1927 venne stipulato un capitolato per i fondi coltivati ad *affitto misto* tra la Federazione Fasc. Agricoltori e la Federazione dell'Agricoltura che però non ha avuto valore esecutivo. Continuano quindi ad avere vigore le norme consuetudinarie.

L'affittanza è di regola costituita da un podere fornito di casa di abitazione e di stalla; molte volte, specialmente in pianura, il fondo è suddiviso in numerosi appezzamenti, spesso distanti fra loro, e la casa si trova o su uno degli appezzamenti più grossi od in paese.

Il conduttore deve corrispondere metà dei prodotti del soprasuolo (vino, bozzoli, frutta), una quantità fissa di cereali (spesso frumento, da q.li 0,75 a q.li $2^1/_2$), o più raramente di denaro, per ogni campo aratorio e una somma pure fissa in denaro per la casa e per i prati naturali. L'affitto dei prati e fabbricati deve essere pagato entro l'11 novembre e quello degli aratori entro il 29 giugno. Il conduttore era anche tenuto a pagare delle *regalìe* od *onoranze* costituite da polli, uova, frutta ed opere gratuite che in molti casi ora sono abolite.

L'affittuale deve provvedere tutte le scorte vive e morte necessarie alla coltivazione del fondo restando a suo conto tanto gli utili che le perdite ricavate dal bestiame che deve essere in quantità sufficiente alla buona conduzione dei terreni.

Qualche volta il proprietario fornisce il bestiame ed in questo caso spartisce gli utili e le perdite.

Il conduttore è obbligato a mantenere sul podere un numero di membri della famiglia sufficiente alla normale coltivazione; qualora questi non bastassero deve provvedere ad assumere del personale (*famei*) a sue spese.

La divisione della famiglia colonica costituisce motivo di risoluzione del contratto; il proprietario può acconsentire che una delle parti rimanga sul podere.

Il proprietario ha diritto di impartire ordini per la migliore esecuzione dei lavori relativi ai prodotti in compartecipazione inoltre ha diritto di stabilire l'estensione di terreno da coltivarsi a cereali, ed a colture a ca-

rattere industriale (tabacco, ricino, barbabietole ecc.), le modalità per l'esecuzione dei lavori negli interfilari del vigneto nonchè stabilire il numero di capi di bestiame che devono essere allevati. Per le altre operazioni agricole inerenti alla coltivazione del fondo il conduttore resta libero.

È vietato all'affittuario coltivare terreni suoi o di altri proprietari o comunque sottrarre braccia lavorative al podere senza l'autorizzazione del locatore. Gli è fatto divieto di rompere i prati naturali ed è tenuto a portare i prodotti alla casa del locatore, o dove da questi destinato, semprechè la distanza non sia eccessiva, oppure agli ammassi.

Le spese per i prodotti in compartecipazione sono sostenute a metà fra le parti. Il filo di ferro per gli impianti ed i recipienti per la prima manipolazione delle uve (mosto) sono a carico del locatore; il conduttore deve provvedere i graticci ed attrezzi per la bachicoltura.

Il conduttore deve fare gratuitamente il trasporto dei materiali necessari alle riparazioni degli immobili e dei fertilizzanti ed ogni altra cosa occorrente alle colture in compartecipazione.

Le piccole riparazioni degli immobili sono a carico dell'affittuario, le altre del locatore semprechè non dipendano da incuria del conduttore stesso.

Tutto il foraggio e concimi prodotti devono essere consumati sul fondo.

L'anno agrario comincia l'11 novembre (San Martino) e la disdetta deve essere data 6 mesi prima (11 maggio). Normalmente i contratti sono stipulati di anno in anno e tacitamente rinnovabili.

La tolleranza per il rilascio dei fondi rustici è normalmente di otto giorni; qualora vi siano frutti pendenti sino alla raccolta dei frutti.

L'affittuario entrante in qualche paese della pianura prende possesso al 29 giugno di una camera, della stalla, del fienile e dei prati. In tutte le altre località le consegne si fanno l'11 novembre per la totalità del podere.

I residui di fertilità, le semine ed i prati artificiali ancora esistenti vengono dal colono entrante pagati a quello uscente.

Le piante esistenti sul podere anche se piantate dal conduttore restano di pertinenza del fondo.

I normali lavori per sostituzione d'impianti sono fatti gratuitamente dall'affittuario; il proprietario fornisce le piantine, i pali grossi ed il filo di ferro. Qualora si tratti di impianti nuovi viene preventivamente pattuito un compenso per il lavoro.

Mezzadria. Gli usi sono ora regolati dal *Capitolato Provinciale* [1] che ripete in massima le antiche consuetudini; sono però state abolite le *onoranze* costituite da polli, frutta, uova ed opere gratuite.

---

[1] *Patto generale di mezzadria per la provincia di Udine*, Udine, Stab. Tip. Friulano, 1935.

I boschi comunali erano usufruiti con tagli fatti su ordine del comune; in essi però gli abitanti avevano diritto di legnatico od anche di provvedersi del legname necessario per le case, un tempo per la maggior parte costruite in tronchi d'albero; questo ultimo diritto era soggetto a controllo e limitazioni da parte del comune (1).

Attualmente i prati posti intorno ai paesi sono normalmente di proprietà privata ed usufruiti con lo sfalcio del fieno che serve per l'alimentazione del bestiame durante l'inverno; i prati posti più in alto, ma non molto lontani dal paese, sono pure normalmente di proprietà privata e sono forniti di *staroli* nei quali viene ricoverato il bestiame in primavera ed autunno prima o dopo la monticazione. Il bestiame in questi periodi è alimentato, in primavera, con il fieno falciato in estate, in autunno con il pascolo. I prati a maggiori altezze o lontananza dal paese costituiscono le *malghe* spesso di proprietà comunale. Queste malghe sono fornite di *casere* e sfruttate con il pascolo estivo (2). Anticamente esistevano anche in vicinanza dei paesi dei prati di proprietà comunale sui quali si praticava il pascolo od una parte di essi poteva esser *bandita* da S. Giorgio a S. Michele cioè esservi proibito il pascolo. Il terreno bandito era diviso in *prese* che venivano sorteggiate fra gli abitanti per lo sfalcio del fieno (3).

Attualmente la maggior parte dei prati di fondo valle già di proprietà comunale è stata frazionata per *focolare* fra gli abitanti i quali ora ne godono la piena proprietà. Esistono ancora delle limitate estensioni di prati comunali di fondo valle, che sono usufruite come pascolo, per la pre o post-monticazione, libero a tutti gli abitanti del comune.

---

(1) Avv. R. Manzato, *Causa Pesaris — Prato Carnico, avanti la Corte d'Appello di Venezia*, Venezia, Garzia, 1908.

In caso d'incendio gli abitanti avevano diritto di tagliare piante anche nei boschi riservati per l'arsenale (1581, 23 giugno — *Accordo tra il Reggimento dell' Arsenale e la Carnia sopra li boschi*).

(2) D. Tonizzo, *I pascoli alpini nei distretti di Spilimbergo e Maniago*, Udine, Seitz, 1903 — G. B. De Gasperi, *Le casere del Friuli*, in « *Bull. della Ass. Agr. Friul.* », 1916, p. 125 segg.

(3) Spinotti, *op. cit.*, pag. 223: 1608, 23 dicembre — Luca Falier Proveditor sopra i beni comunali in Terra Ferma ordina che « Cadaun comun possi d' anno in anno dalla festa di S. Giorgio fino a S. Michele, se così parerà alla maggior parte della sua regola, bandir per far fien la terza parte de' suoi pascoli, e fare pur d' anno in anno le prese, e sopra quelle ogni anno gettar le sorti, e non altrimenti, perchè alcuno mai possi appropriarsi alcuna minima parte di detti communali non potendo nel mezzo di essi far alcun fosso o segno di divisione. Che i fieni di dette prese sieno goduti da Contadini e Colloni, cioè Massari, Repetini, e Brazzenti, che hanno fuogo, e logo nella villa, ma non di quelli, che habitano fuori della Villa, ne meno dai Patroni dei terreni, se non facessero boaria... Che siano salve, e riservate tutte cadaune ragioni di Comuni l'uno con l'altro circa l'uso di pascolare, siegare, e commugnare fra essi, sicchè per nessuna maniera, non sia mai derogato alle ragioni dell' uno e dell' altro di detti Comuni, ma abbino a continuar nella buona intelligenza dell' uso di detti Communali come sono stati soliti di fare sino al presente ».

Si è pure conservato l'uso per gli abitanti di raccogliere liberamente tutti i cascami (ramaglie ecc.) delle tagliate fatte nei boschi comunali.

Secondo P. D. Beorchia Nigris [1] « Nella valle del Degano, segnatamente nel comune di Ovaro e nella frazione di Tualis del comune di Comeglians, esistono boschi e pascoli posseduti dagli abitanti, che con rogiti notarili si riunirono in privati Consorzi, preponendo all'amministrazione di essi un'Assemblea dei capifamiglia, che intervengono alle adunanze o personalmente o delegando ad altri capi famiglia il loro voto; ed affidando la rappresentanza dell' Ente ed i provvedimenti esecutivi nel suo interesse, oltre una limitata facoltà di deliberazione in casi di piccola importanza od urgenti e salva la ratifica dell'Assemblea, ad un Presidente eletto da questa, assistito ed eventualmente sostituito da un Segretario e da uno o più altri Amministratori. La proprietà dei beni spetta per carature ai singoli frazionisti abitanti originari, o purchè *tengano acceso il fuoco nella villa*: ond'è che coloro che emigrano conservano nel paese di origine la casa degli avi, per non perdere le carature del bosco comune; ond'è che le carature non si possono vendere od obbligare che ai *naturali* del luogo, e non si possono trasmettere *mortis causa* che ad essi ». A Ravascletto e Zovello, sempre secondo il Beorchia-Nigris, « le carature dei boschi e dei pascoli comuni non solo sono riservate ai *naturali* del luogo che vi mantengono casa, ma non possono alienarsi, e non passano che *mortis causa* od in linea mascolina primogenita, conservando le ultime femmine della famiglia il godimento vita natural durante; dopo di che i loro diritti ricadono alle famiglie superstiti ».

Il Consorzio di antichi originari esistente a Liaris in comune di Ovaro, cui accenna il Beorchia-Nigris, trae origine dalla legge napoleonica del 25 novembre 1806, la quale stabiliva che i beni in possesso degli antichi originari passassero ai nuovi comuni ad eccezione del caso si trattasse di proprietà acquistata con proprio peculio dagli antichi originari o dai loro antenati. In dipendenza pertanto di detta legge gli antichi originari di Liaris ottenevano il riconoscimento di proprietà su alcuni beni e si costituivano in consorzio. Il 16 gennaio 1853 veniva approvato uno statuto sociale nel quale i consorti stabilivano:

« 1° obbligare se, eredi ed aventi causa di continuare nella comunione, ed obbligarsi pure nel suespresso doppio carattere a non alienare ne a titolo oneroso ne a titolo gratuito le azioni consorziali e a non disporne che a favore di discendenti; 2° obbligarsi di non disporre per atto di ultima volontà in favore di femmine, ed il quoto dei morituri senza valido atto di ultima volontà ed aventi soltanto discendenza femminina devolversi in accrescimento sociale; 3° requisito essenziale alla compartecipazione dei diritti

---

[1] P. D. Beorchia Nigris, *I boschi ed i pascoli di comune godimento in Carnia*, in « *Boll. della Soc. Filol. Friul.* », 1931, nr. 8-10, pag. 99.

consorziali si è l'avere domicilio o la propria famiglia in Liaris... salvo ai consorti, assenti o non aventi famiglia propria in loco, di venir riammessi quando prima dell'espiro di anni trenta di nuovo vi prendessero il materiale e stabile domicilio o, vi piantassero la propria famiglia, e non già finchè trovansi assenti avran diritto a compartecipazione ». Il Consorzio nomina ogni tre anni un amministratore con ampio mandato (1).

Assai interessanti sono le consuetudini relative al trasporto del legname che viene fatto con metodi particolari: « i tronchi, ridotti in *tais* per tavolame o in *boris* per legna da fuoco, spinti con una sorta di ascio leggermente uncinate (*sapins*), si convogliano al basso lungo docce o striscie denudate del pendio naturale del monte (*martórs*), oppure mediante la *lisse*, risina o doccia formata da tronchi opportunamente disposti. L'ulteriore trasporto si fa sia coi carri, sia con la fluitazione, talora aiutata da chiuse (*stuis*) provvisorie o anche parmanenti come la *stua* di RAMÀZ » (2). Lungo i canaloni stabiliti dall'uso (*martórs*) tutti hanno diritto di gettar giù (*martorà*) il legname; in qualche caso il proprietario del fondo ha diritto ad un piccolo risarcimento. Recentemente « per i grandi tagli si è introdotto l'uso di binari e di teleferiche ». Giunto al basso « il legname da opera viene trasportato con carri o con automezzi, limitando quanto è possibile la fluitazione, un tempo assai più usata anche per le deficienze della rete stradale; le zattere sono ormai scomparse. Per il legname da fuoco ridotto in *bore* (3), la via fluviale è invece ancora utilizzata assai largamente » (4).

Nel Tarvisiano la situazione come ho detto è completamente differente (5). La maggior parte dei terreni della zona era originariamente proprietà delle signorie feudali ma gravati da numerose ed onerose servitù a favore degli abitanti del luogo.

Nel secolo scorso il Governo Austriaco, a mezzo di una speciale commissione, cercò di regolare questa complicata situazione. Le terre coltivabili di fondo valle vennero cedute, dietro compenso, ai contadini che le lavoravano ed a questi furono *intavolate* nei libri fondiari come libera proprietà. I diritti di pascolo, legnatico e stramatico vennero regolati in alcuni paesi (zona di Fusine) cedendo in proprietà ad un « *Consorzio di vicini* » (*Nachbar-*

---

(1) AVV. I. RENIER, *Conclusionale di Misdarus Luigi e Bernobich Anna contro il Consorzio dei particolari di Liariis, Corte d'Appello di Venezia*, Udine, Doretti, 1883.

(2) M. GORTANI, *Usi costumi leggende e tradizioni*, in « *Guida della Carnia* », Tolmezzo, 1925, pag. 96.

(3) « *Bore* = rocchio di faggio, della lunghezza di 5 piedi o della metà, per ardere », (*Nuovo Pirona*).

(4) M. GORTANI, *Condizioni economiche*, in « *Guida della Carnia* », *cit.*, pag. 129.

(5) C. SELVI, *I vicinati consorziali di pascolo e legnatico nella Valcanale*, in « *Agric. Friul.* », a. XI, 1933. — C. SELVI, *I pascoli alpini della Val Canale*, in « *Agr. Friul.* », a. XII, 1934.

schaft) una zona di pascolo e liberando i restanti boschi da ogni servitù: nelle altre località della Valcanale vennero pure assegnate in proprietà ai vicini zone di pascolo ma mantenendo anche sui restanti boschi servitù di legnatico, pascolo e stramatico; la servitù di pascolo può però essere esercitata dai vicini solo su determinati tratti di propriétà demaniale.

Le quantità di legna spettanti ad ogni vicino sono fissate in quantità e qualità (legname da ardere, legname da lavoro di vari tipi specificati con precisione). I diritti di pascolo, legnatico, stramatico sono annessi a determinate case antiche, di ciascun paese, colle quali sono *intavolati* nei libri fondiari e non ne possono venir staccati.

Le foreste della zona già proprietà delle signorie feudali vennero successivamente in possesso del Demanio Austriaco dal quale passarono nel 1918 a quello Italiano. Queste foreste, come ho detto, in parte sono gravate da servitù ed in parte sono libere; anche in queste ultime zone, dove il bosco è più rado, talora l'Amministrazione dei beni Domaniali concede il permesso di pascolo dietro il pagamento di un canone fissato per ogni capo.

Tutti questi diritti subiranno ora modifiche o revisioni in quanto la Valcanale è abitata da allogeni optanti soggetti ai recenti accordi italo-germanici.

Monticazione.

D. Tonizzo, *I pascoli alpini nei distretti di Spilimbergo e Maniago*, Udine, 1903.

G. Bubba, *Una malga dell'Alta Carnia*, in "*Bull. della Assoc. Agrar. Friul.*", 1908, p. 296.

E. Marchettano, *I pascoli alpini della Carnia e del Canal del Ferro*, in "*Bull. della Assoc. Agrar. Friul.*", 1908, p. 387, 488; 1909, p. 282, 300, 404, 448; 1910, p. 26, 233, 327, 515, 585; 1911, p. 207, 292, 398, 422.

F. Musoni, *Influenza del carsismo sulla vita pastorale nel bacino medio del Natisone*, in "*Mondo Sotterraneo*", a. IX, 1913. nr. 6.

O. Marinelli, *A proposito di un tipo slavo di casere in Friuli*, in "*Riv. Geog. Ital.*", a. XXII, 1915, fasc. 9-10.

G. B. De Gasperi, *Le casere del Friuli*, in "*Bull. Ass. Agr. Friul.*", a. 61, 1916, p. 125 segg.

E. Marchettano, *I patti di monticazione sulle Alpi Carniche*, in "*Italia Agricola*", 1923, nr. 4.

E. Marchettano, *Il miglioramento delle malghe nel Friuli redento*, Udine, 1924.

E. Marchettano, *Pascoli alpini friulani*, in "*Agr. Friul.*", a. XI, 1933, n. 38.

C. Selvi, *I vicinati consorziali di pascolo e legnatico nella Valcanale*, in "*Agr. Friul,*", a. XI, 1933.
C. Selvi, *I pascoli alpini nella Val Canale*, in "*Agric. Friul.*", a. XII, 1934.
G. Lazzaro, *Le malghe della Carnia*, in "*Italia Agricola*", 1935, nr. 2.
M. Gortani-G. Pittoni, *Montagna friulana*, in "*Lo spopolamento montano in Italia*", vol. IV⁰ "*Le Alpi Venete*", Roma 1938.

Nella zona alpina e prealpina esistono numerosi pascoli *(malghe, mont)* ad una altitudine variabile fra i 600 ed i 2000 metri di altezza [1]. Ogni malga è costituita da una superficie a pascolo munita di un fabbricato *(casere)* per i pastori ed il caseificio e di ricoveri, per lo più tettoie *(lozis)* per gli animali. « Molte malghe sono suddivise in due o più comparti, posti a differente altitudine, ognuno dei quali provvisto di costruzioni. Uno dei comparti è il principale, quello che dà il nome alla malga, ed è provvisto dei migliori fabbricati. Si comincia l'alpeggio, o monticazione, nei comparti inferiori [2], e si sale poi gradatamente sui superiori, per ridiscendere pure gradatamente quando volge al termine il periodo di monticazione. Non di rado si tiene separato il bestiame lattifero dal bestiame asciutto, il bestiame adulto dal bestiame giovane, si destinano cioè i vitelli e le manze asciutte ai comparti più disagevoli meno bene provvisti di fabbricati. Accanto alla malga principale si trova infatti talvolta un comparto secondario, senza fabbricati pel caseificio, nel quale per tutta la durata dell'alpeggio vive la così detta *sterparie* cioè i bovini giovani senza latte. Le capre o stanno unite ai bovini, oppure fanno stazione in qualche località più dirupata e più elevata. Gli ovini si trovano in numero assai limitato.

Nelle malghe viene monticato il bestiame di proprietà degli abitanti delle vallate o del pedemonte, raramente di quello della pianura. Normalmente si montica dal giugno all'8 settembre; le *Prescrizioni del Consiglio dell'Economia di Udine*, art. 68, stabiliscono che « nei terreni, ad altitudini comprese tra i 500 ed i 1000 metri, potrà esercitarsi il pascolo solo dal 1.⁰ giugno al 15 ottobre e ad altitudini superiori ai 1000 metri dal 20 giugno al 15 settembre ». In qualche malga però « si usa trattenere una parte del bestiame anche oltre l'8 settembre per un periodo di 20-30 giorni a seconda della stagione, alimentandolo con foraggio secco raccolto d'estate sulle cime dei monti (fieno selvaggio) o con residui di pascolo. Questo soggiornare oltre l'epoca normale di monticazione dicesi stare in *germàrie* ».

Le malghe sono di proprietà comunale o privata, o consorziale o pro-

---

[1] Nella Val Canale esiste un pascolo a m. 2250, sotto le vette del piccolo Mangart, usufruito solamente da ovini.

[2] Raramente per speciali condizioni di ambiente la monticazione incomincia con i comparti più alti (De Gasperi, pag. 235).

miscua [1] e vengono in genere affittate, di solito per nove anni ad un malghese che le gestisce, cura il bestiame e paga al proprietario una somma fissa per ogni capo monticato. Alcune malghe di proprietà comunale sono però condotte da Consorzi fra i proprietari di bestiame che durante l'inverno gestiscono le Latterie Sociali; i prodotti e le spese in questo caso vengono spartiti fra i soci. Il gestore della malga è normalmente tenuto a provvedere alla manutenzione dei fabbricati, allo spargimento del letame sui pascoli ed anche allo sradicamento dei cespugli e spietramento dei prati. Questi ultimi lavori però sono spesso compensati dal proprietario.

Le prenotazioni per la monticazione vengono raccolte dal malghese durante l'inverno e l'accompagnamento ed il ritiro del bestiame viene fatto a cura del proprietario del bestiame stesso. « Il malghese, a tutti i proprietari coi quali si è in precedenza accordato per assumere gli animali all'alpeggio sulla malga da esso condotta, dà avviso del giorno in cui intende *ciamà la mont* cioè iniziare la monticazione ».

Al malghese spetta un compenso per ogni capo che, per gli animali da latte, è normalmente rappresentato da una compartecipazione al prodotto (latte) che viene lavorato dal malghese stesso (formaggio) e che di solito è costituito dalla metà produzione. Per stabilire la produzione giornaliera di ogni vacca si procede alla pesatura del latte, per consuetudine il 25 luglio [2] e questo quantitativo viene considerato come media per tutto il periodo della monticazione. L'altra metà del latte prodotto viene comperata dal malghese ed il proprietario delle vacche riceve in corrispettivo o una cifra in contanti oppure una certa quantità di formaggio. Qualora una vacca

---

[3] Un tempo buona parte delle malghe era promiscua e la proprietà era divisa in *rate o carature*. Spesso il numero dei proprietari è andato riducendosi per via di successive compere: " - 1714, 27 maggio. - Esattissima informatione della montagna di Losa situata dentro li suoi confini nella Cargna come è stata divisa antiquamente in 80 ratte sive portioni.

Il Rotolo et Regolo di montear con gli animali ut intus. Primo si deve saper che antiquamente la monte di Losa situata dentro li suoi confini nella Cargna è stata divisa in 80 ratte cioè al Comun d'Invillino furono consegnate ratte nr. 40. Al Comun di Villa ratte nr. 20 et al Comun d'Esemon di Sopra nr. 20 che tutte unite fanno come sopra ratte nr. 80.

Secondo si deve saper che la regola del Montear con gli animali è questa, il primo et secondo anno tocca al Comun d'Invillino, ma di presente le tre famiglie Candotte di Villa sono possessorie delle 40 ratte del Comun d'Invillino mediante il loro strumento d'acquisto. Terzo anno tocca al Comun di Villa a Montear, ma di presente Nicolò del Fabro et suoi nepoti sono possessori di ratte nr. 10 mediante loro acquisti et di ratte nr. 7 le suddette tre famiglie Candotte et di ratte 3 tantum sono possessori gl'heredi q. d. Antonio Polonia. Quarto anno tocca al Comun d'Esemon di Sopra ma al presente Nicolò del Fabro et suoi nepoti sono possessori mediante loro acquisto ". (Bibl. Comunale, Udine, ms. 1536/II).

[1] Nelle malghe delle Prealpi Carniche (Maniago, Spilimbergo) la pesatura si fa il giorno di S. Pietro (29 giugno).

perda il latte dopo il giorno della pesatura (25 luglio) il proprietario è tenuto a pagare al malghese il latte mancante. Per le vacche che il giorno della pesatura danno meno di mezzo litro di latte *(vacche tore)* il proprietario è obbligato a corrispondere un compenso preventivamente fissato.

Nella valle di Raccolana si usa un sistema di conteggio assai complicato: « si suppone che ad ogni chilogrammo di latte pesato una decina di giorni dopo la monticazione, corrispondano 12 chilogrammi e mezzo circa di formaggio per 100 giorni di alpeggio. Per le frazioni di chilogrammo e per minor numero di giornate si fa un calcolo proporzionale. A monticazione finita al proprietario spetta un compenso pari a metà del formaggio così calcolato, meno due chilogrammi e mezzo sostituiti da un equivalente in ricotta fresca, meno ancora un quinto del totale per le spese di salatura, conservazione e calo fino al giorno della consegna (29 novembre) [1].

Per l'alpeggio degli animali non lattiferi i malghesi percepiscono una cifra fissa in contanti per ogni capo.

Il malghese non è responsabile per danni al bestiame derivanti da caso fortuito o forza maggiore deve avvertire immediatamente il proprietario e conservare la pelle. È responsabile invece per cattiva custodia e trascuratezza sua o dei suoi dipendenti [2].

Dal malghese dipendono il *casaro* ed i pastori per i quali vige un *Patto Collettivo* pubblicato sul « *Foglio Annunci Legali* » della Provincia (30 dicembre 1939, nr. 54).

Nell'alta valle del Fella (Valcanale) le malghe sono intavolate nei libri fondiari o ad un « *Consorzio vicinale* » (Nachbarschaft), costituito dai proprietari di un gruppo di antiche case, o a un Comune od anche congiuntamente a questi due enti.

Le malghe sono amministrate dai vicini riuniti in enti consorziali che però non sono stati riconosciuti quali enti morali; anche le malghe comunali sono sfruttate dai vicini.

Su alcune esistono fabbricati di proprietà consorziale o comunale; su qualche altra si trovano piccole costruzioni di proprietà privata di singoli vicini che fanno monticare il proprio bestiame separatamente.

Sono costituite da terreni intavolati ai Consorzi Vicinali od ai Comuni e da terreni domaniali soggetti a servitù di pascolo; non sempre i terreni sono in un unico corpo spesso, specialmente i beni demaniali gravati da servitù, sono frastagliati o frazionati in appezzamenti circondati da bosco.

Alcune malghe sono condotte dai vicini che vi monticano il proprio bestiame assumendo dei pastori salariati; altre sono affittate a malghesi che

---

(1) De Gasperi, *op. cit.*, p. 226.

(2) Nel 1936 l'Unione Prov. Fasc. degli Agricoltori ha pubblicato un *Regolamento per l'alpeggio del bestiame* (Udine, 1936) rinnovazione con modifiche del patto approvato nel 1927 fra la Cattedra Ambulante di Agricoltura e la Soc. Provinciale Allevatori.

le gestiscono provvedendo alla custodia del bestiame. In ogni caso i vicini devono pagare una cifra per ogni capo monticato.

Il diritto di comproprietà di ciascun vicino su queste malghe è *intavolato* nei libri fondiari unitamente alla casa di abitazione sita in paese e da essa non può essere disgiunto. In alcuni Consorzi ogni vicino ha diritto di concorrere all'alpeggio con una quota fissa di bestiame; in altri con una cifra proporzionale o variabile a seconda del carico stabilito ciascun anno per la malga.

Qualche vicino pressato da necessità finanziarie ha venduto all'Amministrazione Demaniale i suoi diritti a far pascolare il bestiame sui beni pubblici; gli resta quindi solamente l'uso dei beni vicinali.

Nel comune di Camporosso anche dei beni di proprietà privata sono soggetti a servitù di pascolo. In questa zona la monticazione si effettua in tre fasi. Nella prima che ha inizio al 15 maggio e dura fino alla fine del mese il bestiame viene condotto su di un pascolo demaniale soggetto a servitù. Nella seconda che dura fino all'8 settembre il bestiame viene diviso in tre gruppi; il primo, costituito da vitelli, ed il secondo formato da buoi, vengono inviati su due distinti pascoli demaniali, il terzo gruppo, formato da vacche da latte, vitelli e pecore si trasferisce su di una malga di proprietà consorziale.

L'8 settembre tutto il bestiame discende su prati di fondo valle di proprietà privata sui quali in quest'epoca è già finita la fienagione e vi rimane sino al primo ottobre. In quest'epoca fa ritorno alle proprie stalle ma per qualche tempo ancora viene riunito ogni mattina da tre pastori che lo conducono al pascolo nei prati e nei terreni coltivati posti intorno al paese.

Nelle Prealpi Giulie i prati alpini oltre che con malghe del solito tipo vengono sfruttati anche in una forma particolare.

Ogni proprietario di bestiame possiede delle costruzioni assai primitive per abitazione e per ricovero del bestiame, di solito vacche da latte; il bestiame minuto rimane all'aperto. Queste costruzioni sono per lo più raggruppate a formare dei veri e propri villaggi estivi dove si trasferisce tutta la popolazione di un paese, a differenza di quanto avviene in Carnia dove, nelle malghe, abita solo il personale addetto al bestiame. Nei villaggi estivi delle Prealpi Giulie esistono delle costruzioni comuni per la lavorazione del latte e per la cucina. Troviamo anche, più vicini ai paesi, dei gruppi di costruzioni nei quali viene pure trasferito il bestiame dei singoli proprietari, per la stagione estiva, i pastori però si recano ogni sera al paese.

Il pascolo in tutti questi villaggi estivi viene praticato da ciascun proprietario di bestiame indipendentemente su fondi di sua proprietà, spesso limitati da muretti a secco (Mataiur), ed il latte è lavorato in comune. A Resia invece esiste un villaggio estivo nel quale il latte viene lavorato da ciascun proprietario per conto suo; il bestiame però durante il giorno viene affidato ad un mandriano che lo fa pascolare su fondi comunali.

Acque.

Fiumi e Torrenti. - Il Friuli è percorso, specialmente in montagna, da numerosi fiumi a carattere torrentizio che nei periodi di piena spesso trasportano legnami ed anche oggetti strappati dai terreni inondati. Il legname e le cose di qualsiasi specie possono essere liberamente trattenute da chi li trova ([1]) il proprietario però ha il diritto di ricuperarlo pagando un compenso; qualora il legname sia marcato deve essere restituito al proprietario che però deve un compenso (a Cordenons variava dal 20 al 50 %). Con l'aumento delle arginature ora sono grandemente diminuite le inondazioni ed i conseguenti danni quindi gli usi che abbiamo ricordato hanno perso gran parte della loro importaza.

Arginature e difesa dalle acque. - Per i piccoli torrenti i frontisti provvedono alla costruzione e manutenzione degli argini ma non devono fare alcuna opera che possa danneggiare i vicini. Per i torrenti maggiori provvedono alla difesa le autorità pubbliche ma esistono dei consorzi fra i proprietari interessati anche per la difesa delle sponde dei torrenti principali.

Le proprietà private giungono fino al limite del greto dei torrenti e dei fiumi; quando però funzionano consorzi di difesa i terreni ricuperati dall'alveo con lavori di protezione sono concessi in enfiteusi dai consorzi stessi od amministrati direttamente con impianto di boschette e taglio di fieno.

Canali (roggie). - Esistono in provincia moltri canali la cui acqua serve per gli usi domestici e per l'irrigazione. Alcuni sono di proprietà privata, altri appartengono a consorzi che provvedono al loro mantenimento. Lungo le sponde di questi canali i frontisti possono piantare alberi di alto fusto ma devono mantenersi ad una certa distanza dal ciglio: lungo la roggia di Palma due metri, a Cordenons un metro e mezzo, a Vergnacco tre metri.

Diritti di pesca. - La maggior parte delle acque della provincia è pubblica e la pesca è libera a tutti; in alcuni corsi d'acqua però esistono riserve derivanti da antichi privilegi. Queste riserve possono comprendere tutto intero un corso d'acqua o solo una parte; ogni genere di pesca o solo certi tipi.

Achille Tellini nel 1895 pubblicò ([2]) un elenco dei diritti di pesca esistenti su acque consorziali comunali, e private frutto di una sua inchiesta. Non ci è stato possibile sapere se esista presso gli organi competenti un

---

([1]) Chi li trae a riva, in attesa di portarli a casa, li segna ponendovi sopra una o più pietre.

([2]) Achille Tellini, *I pesci e la pesca d'acqua dolce nel Friuli*, Udine 1895.

elenco aggiornato di questi diritti; ci limiteremo quindi a segnalare quanto appare dalla vecchia pubblicazione del Tellini. Da essa risulterebbe che in provincia sono di proprietà privata o consorziale le acque di canali artificiali (roggie) o di piccole peschiere. Inoltre nella parte inferiore del fiume Stella e nell'Ausa-Corno la pesca sarebbe riservata agli abitanti di Marano, nel Corno sarebbe riservata la sola pesca dei muggini *(sieroli)*, nella roggia Corgnolizza solo quella delle anguille, nel Tagliamento, presso Latisana, sarebbe riservata al demanio che l'affitta, nel lago di Cavazzo è pure demaniale e viene affittata, nel lago di S. Daniele è di proprietà privata.

Presso le cadute d'acqua usate per mulini ed opifici esistevano un tempo delle pescaie fisse *(peschére)* che intercludevano completamente il corso dell'acqua, ora sono vietate dalla legge. Queste *peschére* sono costituite da « una cassa lunga 4-5 metri, larga quanto il canale, il cui fondo, che va innalzandosi sotto corrente, è fatto di assicelle distanti circa un centimetro fra loro. Il pesce è spinto dalla caduta d'acqua verso la parte rialzata del fondo e resta all'asciutto nè può ritornare indietro vincendo la violenta caduta. Si prende ogni sorta di pesce ma specialmente l'anguilla » [1].

Nelle PALUDI SALSE *(valli da pesca)* poste lungo i margini della laguna, la pesca è riservata al proprietario del terreno. Queste valli sono circondate da argini e comunicano con le acque esterne per mezzo di chiaviche. In primavera viene immesso *(seminato)* nella valle il pesce novello *(novellame* di cefali, orade) catturato lungo le spiagge od in laguna; il pesce così seminato viene pescato nell'autunno. Nell'autunno vengono pure prese le anguille *montate* nelle *valli* naturalmente durante la primavera attraverso le chiaviche. Attualmente le *valli* sono state per la maggior parte bonificate; ne esistono ancora alcune piccole intorno a Marano ed una di media grandezza in comune di Latisana. Nelle valli è pure riservato il diritto di caccia; in quelle troppo piccole per costituire una riserva di caccia (a Marano esistono *valli* di 1-2 ettari) è interdetto l'ingresso a chiunque e la valle non può essere inclusa nella riserva di caccia costituita sui terreni circostanti, anche se costituita dal comune, senza l'assenso del proprietario.

Nelle ACQUE LAGUNARI SALSE la pesca è ovunque riservata o regolata dal *Regolamento* del 1902 che riconosce un diritto esclusivo di pesca in tutta la laguna della provincia di Udine ai cittadini italiani residenti in Marano lagunare. Questo diritto trae origine da una concessione del patriarca Popone al comune di Marano riconosciuta dalla Repubblica Veneta, e venne regolato con un *Ordinamento* del provveditore veneto Alessandro Contarini nel 1767 e poi con un altro del sindaco Olivotto nel 1887 [2].

---

[1] *La pesca in Italia, Provincia di Udine*, in " *Annali del Ministero di Agricol., Ind. e Comm.* ", Genova, 1874, p. 544.

[2] OSTERMANN, *La vita in Friuli*, Udine, 1940, pag. 540 - R. BERGHINZ, *Usi giuridici ancora persistenti sulla sinistra del Tagliamento*, in " *Boll. della Soc. Filol. Friul.* ",

I residenti a Marano che vogliono usufruire del diritto di pesca devono farne dichiarazione in Municipio ove vengono iscritti con l'indicazione delle *arti* e delle barche loro appartenenti e del segno convenzionale per l'accertamento delle stesse.

« Coloro che esercitano la pesca formano la *Comunità* dei pescatori, sotto la direzione e sorveglianza di un capo, chiamato *deputato dei pescatori*, il quale ha l'incarico di denunziare al podestà ogni controversia e contravvenzione in fatto di pesca. Il *deputato* che rappresenta i pescatori di fronte al municipio, dura in carica un anno ed è l'unico rappresentante nella vendita del pesce ».

La *comunità* dei pescatori è divisa in compagnie grandi (di almeno 10 individui) e compagnie piccole, ognuna sotto la direzione di un capo. Le compagnie grandi godono di una preferenza nell'assegnazione delle zone di pesca. I pescatori non iscritti in nessuna compagnia possono pescare isolatamente ma solo dopo che tutte le compagnie piccole o grandi hanno scelto il loro posto.

Il capo compagnia deve dare l'elenco di tutti i membri ed una compagnia s'intende fatta quando i componenti si siano data parola di pescare assieme per una o più stagioni, ed è indissolubilmente costituita quando il podestà ha rilasciato il certificato di riconoscimento; la compagnia assume il nome del suo capo. Il pescatore che manchi alla parola data deve essere respinto da tutte le altre compagnie, salvo il caso che per sciogliersi dalla parola data abbia chiesto preventivamente il giudizio del podestà e che questi lo abbia emesso in suo favore.

Ogni componente la compagnia di pescatori che sia provveduto degli attrezzi di pesca *(arti)* prescritti ha diritto a una parte di guadagno, gli altri a mezza; i ragazzi, dai cinque ai dieci anni, ricevono, secondo il loro merito una parte di guadagno variabile dal 5 al 25 per conto di quella spettante ad un pescatore.

Al membro della compagnia che si ammali vien garantita la parte di guadagno intera come se lavorasse; se si ammala prima che sia incominciata la stagione di pesca, la compagnia presta aiuto alla famiglia per l'acquisto delle *arti* occorrenti. In caso di morte la compagnia deve passare agli eredi metà della quota del guadagno.

In caso di generale miseria l'adunanza dei pescatori può deliberare di prendere a mutuo le somme occorrenti e la garanzia deve essere data in ragione del credito che i membri possono godere. Per provvedere al pagamento dei debiti si fanno pesche generali dove tutti devono concorrere.

---

a. VIII, p. 232 - *Regolamento Municipale sull'uso e godimento delle acque comunali e sulla pesca del Comune di Marano Lagunare con premessivi documenti comprovanti la proprietà del Comune sulla laguna ed il diritto di pesca nella stessa per parte del comune e dei comunisti*, in “ *Boll. di pesca, piscic. e di idrob.* ”, a. XI, 1935, fasc. 4° pp. 601-691.

La pesca si esercita:

1) a *ballica* chiudendo un tratto di laguna con *grisioi* (pareti di canna) intramezzati da *cogoi* (reti a sacco);

2) a *velma* distendendo i *grisioi* intramezzati dai *cogoi* lungo l'orlo dei canali nell'estremità della laguna che rimane scoperta durante la bassa marea;

3) in *peschera* metodo simile al precedente;

4) a *scolpio* con una lunga rete detta *tratta;* si usa per prendere le oradelle da seminare nelle valli da pesca od anche il pesce vecchio;

5) *tirare ai canali, a rei* metodi simili usati per la pesca nei canali e nei fiumi;

6) a *togna* con l'amo;

7) a *brazzo* pesca che fa il pescatore a braccio nudo per catturare i *gò* nascosti nel fango;

8) a *parà* pesca con la fiocina *(fossina);*

9) metodi speciali si usano anche per la pesca dei crostacei e molluschi.

Il sistema più usato è il primo a *ballica* od il tratto di laguna chiuso è detto *seraia;* le seraie hanno sempre confini stabiliti dalla consuetudine e segnati su di una mappa comunale.

L'anno è diviso in sei stagioni di pesca: « prima stagione di *Quaresima,* che ha principio il giovedì grasso, e termina il sabato santo, seconda stagione di *Drio Pasqua,* che principia al mercoledì dopo Pasqua ed ha termine il giorno di S. Vito (15 giugno); terza stagione di *Drio S. Vito,* che incomincia il 16 giugno e termina otto giorni prima di quello in cui avrà principio la stagione d'estate; quarta stagione d'*Istà,* che ha principio secondo che l'*ordine d'acqua* (secondo che scadranno i giorni intermedi ai mensili flussi lunari cioè dal IX al XX giorno lunare e dal XII giorno della scadente luna al VII della nuova) lo permetterà dal 20 al 31 luglio, e terminerà il sabato susseguente al giorno di S. Michele Arcangelo (29 settembre). Il giorno preciso in cui dovrà aver principio la stagione dovrà essere fissato da una deliberazione di pescatori; quinta stagione di *Peschere,* che incomincerà il giorno susseguente al sabato in cui termina la stagione d'estate, ed ha fine col giorno di S. Andrea Apostolo addì 30 novembre; sesta stagione di *Inverno* che principia il 1.° dicembre e termina il mercoledì grassso ».

Le differenti località di pesca *(seraie)* vengono assegnate alle compagnie mediante estrazione a sorte con modalità assai complicate e differenti a seconda delle stagioni di pesca.

Vendita dei prodotti agricoli.

Bestiame — Vino — Uva — Distillerie agricole — Bozzoli — Cereali — Legna da ardere — Fieno — Paglia.

Per questi usi mi sono basato specialmente sulle raccolte fatte dalla *Camera di Commercio* e dal *Consiglio Provinciale dell'Economia* di Udine, però ho sottoposte tutte le consuetudini ad una revisione ed in parecchi casi ho creduto opportuno, sentito il parere di esperti in materia, di apportare delle modifiche. Per i bozzoli, cereali, legna da ardere, fieno, paglia, mi sono limitato a riportare le consuetudini raccolte dal *Consiglio Provinciale dell' Economia* senza apportarvi alcuna modifica (1).

Bestiame.

Contratti. — Le contrattazioni del bestiame si fanno di solito verbalmente e con l'intervento del mediatore; quasi mai per iscritto.

Il contratto si ritiene concluso quando i contraenti si sono accordati sul prezzo, o su tutte le condizioni particolari del contratto.

Di solito la conclusione viene accordata con la parola *fatto* e con battuta della destra del venditore, o stretta di mano. Spesso la bestia viene segnata dal mediatore con gesso colorato. I *mercantini* toscani che frequentano i mercati della provincia usano segnare gli animali tagliando con le forbici un po' di pelo.

Gli affari vengono accordati sia sul mercato che nelle stalle. Il venditore naturalmente non è mai garante per i difetti dichiarati (*difiez palesâs*).

I buoi e le vacche da lavoro si vendono generalmente al paio; le vacche da riproduzione o da latte al capo (2), i tori al capo, i vitelli al capo,

---

(1) Camera di Commercio della Provincia di Udine, *Usi mercantili per le contrattazioni del bestiame nella provincia di Udine*, Udine, Missio, 1908 (ristamp.: Udine, Tip. Cooperativa, 1919). — Consiglio Provinciale dell'Economia di Udine, *Usi mercantili per le contrattazioni del bestiame nella provincia di Udine*, Udine, Arti Grafiche, 1930 (ristamp.: Udine, Del Bianco, 1934). — Consiglio Provinciale dell'Economia di Udine, *Usi e consuetudini agrarie e forestali in provincia di Udine*, Udine, Mutilati, 1930 (ristamp.: Udine, Del Bianco, 1934 con modifiche ed aggiunte). — Consiglio Provinciale dell'Economia di Udine, *Usi mercantili per l'uva, vino, aceto, e spiriti nella provincia di Udine*, Udine, Arti Grafiche, 1930 (ristamp.: Udine, Del Bianco, 1934). — Consiglio Provinciale dell'Economia di Udine, *Usi mercantili per i bozzoli della provincia di Udine*, Udine, Arti Grafiche, 1930 (ristamp.: Udine, Del Bianco, 1934). — Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Udine, *Usi e consuetudini agrarie e commerciali nella provincia di Udine*, Udine, Del Bianco, 1941 (ristampa con modifiche ed aggiunte delle consuetudini precedentemente edite).

(2) Anche le vacche con vitello da latte (*la pesciade*) di solito si vendono con stima per capo.

i suini, i caprini e gli ovini al capo o per gruppo. Le scorte vive di una colonia sono vendute in gruppo.

Per *uso di macello*, si vende *a peso vivo*, *a peso morto*, oppure *ad occhio*.

Gli animali acquistati *a peso vivo* nella stalla vengono presentati alla pesatura dopo 12 ore di digiuno, quelli comperati sul mercato vengono pesati a mezzogiorno, devono però essere rimasti digiuni dopo il pasto del mattino. In caso di inadempienza al digiuno il mediatore accorda le parti per defalcare dal prezzo l'equivalente in peso del contenuto gastrico.

Il *peso morto* nei bovini è calcolato sull'animale vivo, tolto il sangue, la pelle, la testa (1ª vertebra cervicale), i piedi (1° piano delle ossa tarsiche e carpiche), la coda, le mammelle, tutti i visceri, esclusi i reni e relativo grasso (rognonata) e carniccio del diaframma. È consuetudine presso il Civico Macello di Udine calcolare un calo del 2 % sul peso a caldo dei quattro quarti.

I suini di solito si comperano *a occhio*, se comperati a *peso morto* detto peso si calcola dopo tolto il sangue, il pelo, lo stomaco e gli intestini con il grasso aderente ed il polmone. Qualche volta si computa anche un calo di raffreddamento del 2 %.

Nei vitelli si usa il cosidetto *peso tramontino* secondo il quale dall'animale viene tolto il sangue e l'apparato digerente (stomaco ed intestini). Dal peso a caldo si toglie un kg. per calo di raffreddamento, dai vitelli macellati presso il Civico Macello di Udine.

Per gli ovini adulti (pecore e castrati) il peso morto si desume come per i bovini, per gli agnelli e capretti come per i vitelli, e per gli equini alla stessa stregua che per i bovini adulti. In genere ovini e caprini vengono comperati *a occhio*.

Caparra. — La caparra è sempre in uso come prova del concluso affare, e come garanzia del pagamento.

La caparra è consegnata al venditore e per lo più è proporzionale al valore degli animali.

Viene restituita al compratore se il contratto non si effettua per consenso delle parti, od è rescisso in seguito ad azione redibitoria; diviene proprietà del venditore quando l'acquirente non osservi i patti o rifiuti di ricevere gli animali.

Il venditore che senza ragione rifiuti di consegnare gli animali, è tenuto a restituire la caparra, ed a pagare altrettanta somma all'acquirente (doppia caparra).

Deposito. — Il deposito è generalmente in uso per i grossi animali (equini e bovini), esclusi i vitelli non superanti l'anno di età e gli animali di poco valore.

Il deposito è affidato di solito a persona di fiducia d'ambo le parti, e preferibilmente nella località della contrattazione.

La misura è indeterminata; viene fissata di comune accordo fra le parti, di solito è un quarto del prezzo pattuito.

Se il depositario rilascia ricevuta questa viene consegnata per lo più al venditore. Chi tiene il deposito eseguisce il pagamento entro il mezzogiorno dell'ottavo giorno del contratto. Non eseguisce il pagamento se l'acquirente abbia posto il *fermo* del deposito.

Il compratore notifica al depositario il *fermo* con un certificato veterinario, o con lettera raccomandata, od a mezzo telegramma od anche verbalmente purchè in presenza di testimonio.

Garanzia. — La garanzia *specifica* si esprime indicando i particolari vizi e difetti, dai quali soltanto si garantisce l'animale (per es.: *sano di visceri*).

Tale garanzia, come quella costituita da patti speciali stabiliti fra le parti, è una *garanzia convenzionale.* Per la *garanzia legale* si fa naturalmente riferimento al Codice Civile.

I vitelli sotto l'anno ed i puledri che non siano mai stati attaccati di solito vengono venduti senza garanzie.

La *ga·anzia consuetudinaria* è sancita dagli usi locali ed in provincia di Udine i difetti o vizi redibitori, per i quali il venditore è garante (sia tacitamente, sia con la clausola *garantisco pei difetti di legge*) sono i seguenti:

A — per gli equini (cavalli, asini, muli):

1) Bolsaggine, determinata da qualsiasi alterazione morbosa cronica degli organi toracici dell'apparato respiratorio o dell'apparato circolatorio preesistente alla data del contratto (giorni di garanzia otto); [1]

2) Corneggio cronico (rantolo, fischio o sibilo), determinato da qualsiasi alterazione morbosa dell'apparato respiratorio (giorni di garanzia otto);

3) Vizi cardiaci cronici (giorni di garanzia otto);

4) ticchio o tiro nelle sue diverse forme (giorni di garanzia otto [2].

5) capostorno cronico (giorni di garanzia quindici); [2]

6) luna (oftalmia periodica) e qualsiasi lesione dell'apparato visivo, che al compratore non risulti evidente al momento del contratto (periodo di garanzia giorni quaranta);

7) zoppicatura cronica intermittente (*doglia vecchia)* (giorni di garanzia otto, sempre che non dipenda da difetti visibili); [3]

8) epilessia (*mal caduco*) e vertigini (giorni di garanzia quaranta);

9) coliche frequenti o ricorrenti (giorni di garanzia quaranta);

10) vizi d'animo nelle diverse loro forme, cioè l'ombra, la mania periodica, restio o rustichezza, ostinatezza non prodotta da cause transitorie,

---

(1) Secondo qualche mediatore i giorni di garanzia sono 40.

(2) Secondo qualche mediatore i giorni di garanzia sono 40.

(3) Secondo molti mediatori per la zoppia non si usa garanzia.

indocilità, scappare, inobbedienza al freno, malvagità, mordere, tirare calci, non lasciarsi ferrare, ecc.; sono esclusi dalla garanzia gli animali che non sono stati mai attaccati ed in genere i puledri inferiori agli anni due e mezzo di età (giorni di garanzia otto);

B — per i bovini:

1) tosse prodotta da un processo lento o cronico degli organi toracici dell'apparato respiratorio (asma bronchiale), (giorni di garanzia otto);

2) malattie croniche dell'apparato del tubo gastrico enterico (giorni di garanzia otto);

3) malattie croniche dell'apparato della circolazione (vizi cardiaci cronici, asma cardiaca e nervosa), (giorni di garanzia otto);

4) malattie croniche dell'apparato urinario (calcoli, nefrite, ematuria acrobustite cronica ecc.), (giorni di garanzia quindici);

5) malattie croniche dell'apparato genitale:

a) endometrite catarrale cronica (giorni di garanzia quindici),

b) lesioni da vaginite cronica al collo dell'utero (cerviciti),

c) prolasso della vagina e dell'utero (*mal de mari, mostrà la mari, melon*), (giorni di garanzia quindici); [1]

d) impotenza sessuale nei tori (giorni di garanzia venti);

6) crampo tibio rotuleo o neuro muscolare (*again*), (giorni di garanzia otto);

7) zoppicatura cronica intermittente (doglia vecchia) sempre che non dipenda da difetti visibili (giorni di garanzia otto);

8) vertigini, epilessia e vertigine idatigena (giorni garanzia quaranta);

9) ninfomania *(vacie torizze)*, sterilità (*vacie sterpe)*, (giorni di garanzia venticinque);

10) lesioni croniche giudicabili preesistenti al contratto, prodotte dall'ingestione di corpi estranei (giorni di garanzia quaranta);

11) vizi d'animo: popparsi, accavallarsi, ticchio volante, lingua serpentina, restìo o rifiuto al giogo od al lavoro, tragiogare, cozzare, rifiuto a lasciarsi mungere o poppare, ecc.; sempre quando non si tratti di difetti dovuti a cause transitorie (giorni di garanzia otto);

C — Per i suini:

1) panicatura (giorni di garanzia quaranta);

2) criptorchidia (giorni di garanzia quaranta);

3) malattie croniche dell'apparato respiratorio e digerente (giorni di garanzia otto);

D — Per gli ovini (pecore e capre):

1) cachessia itteroverminosa, malattia del fegato (giorni di garanzia quindici).

---

[1] Secondo qualche mediatore i giorni di garanzia sarebbero otto.

2) tosse prodotta da bronchite verminosa (giorni di garanzia quindici);

3) piroplasmosi, itterizia (giorni di garanzia quindici);

5) malattie croniche degli apparati respiratorio e digerente (giorni di garanzia otto).

Nel contratto *uso stalla* che ha luogo soltanto per i bovini, la garanzia comprende tutti i difetti *di legge* indicati per i bovini precedentemente e inoltre tutti gli altri difetti occulti o palesi; ma quando si contratta in presenza degli animali, sono esclusi dalla garanzia i difetti così evidenti da non poter sfuggire alla osservazione del compratore.

Quando però si aggiunge la frase *vedi e non vedi* anche i difetti evidenti sono compresi nella garanzia. Nel contratto uso stalla il venditore è pure garante quando l'animale muoia entro quarant'otto ore dal contratto, a meno che non risulti che la morte avvenne per caso fortuito o per colpa del compratore.

Nel contratto uso stalla il venditore non è garante per quei difetti che esso abbia dichiarati prima di stabilire il prezzo. Nel contratto uso stalla la garanzia include, oltre ai difetti di legge, anche i sotto elencati, e per il periodo di giorni otto:

1) Succhiarsi la lingua

2) Prolasso del retto (emorroidi)

3) Sudore profuso in stalla

4) Dimenare la testa anche senza cornare

5) L'alzarsi da cavallo nelle vacche

6) Arpeggiamento

7) Succhiarsi il latte

8) Chiudere in posta

9) Insufficiente funzionamento dei capezzoli.

Le malattie infettive contagiose in atto, a' sensi di legge ponendo gli animali infetti fuori commercio, rendono di pieno diritto nullo ogni contratto.

Per le infezioni occulte il venditore è tenuto responsabile per la durata media dei rispettivi periodi di incubazione.

Se durante il tempo della garanzia l'animale si ammala, il compratore avverte subito il venditore, e fa eseguire la visita veterinaria, e si può autorizzare il sanitario a compiere tutte quelle pratiche che sono indispensabili per l'accertamento della diagnosi. Eseguita la visita il compratore invita il venditore a ritirare l'animale, od a provvedere alla sua cura, e intanto segue le prescrizioni del veterinario che abbiano carattere di urgenza.

Se la malattia manifestatasi nel tempo della garanzia derivi da causa fortuita, posteriore al contratto, o da negligenza del compratore, il danno è di questi.

Quando l'animale muore durante il tempo della garanzia, se il veterinario, eseguita la necroscopia, giudica che l'origine del male preesisteva

alla consegna, il danno è del venditore: se stabilisce che fu posteriore alla consegna, il danno è dell'acquirente. Quando resta incerto se il principio del male sia anteriore o posteriore il danno si divide a metà fra le parti.

Se l'animale muore entro quarant'otto ore dalla consegna, si presume, sino a prova contraria, che l'inizio del male sia preesistito alla consegna: e la responsabilità spetta al venditore.

L'azione redibitoria esercitata per un animale facente parte di una pariglia, o coppia di animali venduti come un sol tutto, si estende all'intera coppia. Non si considera coppia quella della madre col giovine nato; qualora però il prezzo sia complessivo, la rescissione del contratto si estende all'intera coppia.

Se si tratta di un gruppo di animali e il prezzo sia complessivo, generalmente l'azione redibitoria si limita al solo capo od ai capi in contestazione, se così convengono le parti: altrimenti l'azione si estenderà a tutti gli animali. Si estende all'intero gruppo, quando la malattia scoperta in talun capo sia contagiosa.

Il venditore di animali venduti per macello a peso morto è garante che tutte le parti dell'animale vengano consumate. Per le carni scartate ha luogo sempre la rifusione del danno. Se venduti a peso vivo o ad occhio il venditore non è responsabile del danno che deriva al macellaio quando il bovino, per alterazione riscontrata dopo la macellazione, venga assegnato a una classe inferiore a quella stabilita nel contratto.

Nelle contrattazioni di animali ammalati o macellati d'urgenza o venduti come tali al macello il venditore non è responsabile del danno che deriva al macellaio per alterazioni riscontrate dopo la macellazione nè per essere la carne assegnata ad una classe inferiore.

Il venditore non è responsabile se il vitello venduto pel macello non vi è ammesso per deficenza di peso.

Nelle permute di animali si osservano sempre le stesse norme che per le vendite.

Le seguenti frasi usate comunemente nel commercio del bestiame, hanno questo significato:

Sano: esclude i difetti occulti del cavallo, e specialmente la bolsaggine; nei bovini dà ampia garanzia di salute, senza garantire l'attitudine al lavoro.

Per uso di famiglia: espressione speciale per i cavalli e garantisce tranquillità completa e onoratezza. Nella Carnia si usa per le bovine, e s'intendono garantite per la stalla, e non per l'alpeggio.

Giusto: senza difetti.

Diritto: non zoppo.

Sincero: cavallo non restìo, senza ombre, docile all'attacco, alla partenza, al fermarsi; non pericoloso.

Onorato: equivale a sincero. Taluni usano l'espressione più ampia: *onorato in istalla e fuori.*

Garantisco per i difetti di legge: è la garanzia più ristretta e la espressione più usata, (spesso si aggiunge *sincero* o *sano*) si riporta ai difetti o vizi redibitori elencati e detti *di legge* perchè erano indicati dal codice austriaco, o dalle vecchie consuetudini del mercato di Padova.

Uso stalla: garanzia già indicata.

Garantisco da difetti visibili e non visibili: garanzia più ampia che ad *uso stalla* equivale alla frase *vedi e non vedi.*

Da guardarseli in casa: si allude più specialmente ad un paio di buoi; è una garanzia fra le più estese e costituisce un patto speciale, trattandosi di animali comperati senza esame.

Da galantuomo o *da persona onesta;* significa che l'animale debba corrispondere all'uso cui è destinato, e sia immune da qualunque vizio, sia occulto che apparente.

Da vero amico, da fratello, come a mio padre, da gentiluomo: equivalgono alla frase *da gentiluomo.*

Sulla corda o *alla capezza:* vendita senza alcuna garanzia; usasi specialmente per i cavalli.

La garanzia di gravidanza deve corrispondere alla garanzia fatta dal venditore. In caso contrario, se la differenza è solo di un mese, non dà luogo a contestazioni. Se superiore, il venditore è obbligato a ritirare l'animale, ove non avvenga l'accordo fra le parti per una riduzione di prezzo. Inoltre il venditore deve rifondere il mantenimento qualora la vacca non avesse latte. In caso di mancata gravidanza ha sempre luogo l'annullamento del contratto, o la rifusione dei danni.

In caso di aborto e di feto morto entro il termine di garanzia, il danno è dell'acquirente, a meno che il fatto non avvenga entro quarant'otto ore dalla consegna dell'animale.

La quantità di latte prodotto da una bovina deve corrispondere a quella garantita dal venditore con tolleranza di 1/5 della quantità garantita.

L'azione redibitoria ha sempre luogo in caso di alterazioni patologiche del latte, o di composizione anormale, che rendano il prodotto inadatto al consumo [1].

Denuncia dei difetti. — Il termine d'uso entro il quale il compratore deve fare al venditore la denuncia dei difetti o vizi redibitori riscontrati nell'animale acquistato, è di otto giorni, cioè scade nella giornata ottava corrispondente a quella di vendita, e generalmente al mezzodì, fatta eccezione per i difetti che esigono un termine più lungo.

---

[1] Secondo qualche mediatore si usa solo per vacche da latte.

Quando siasi fatto il deposito per un termine convenzionale superiore agli otto giorni, la denuncia dei difetti è valida fino allo scadere di quel termine.

È però consuetudine di non attendere per la denuncia l'ultimo giorno del termine di garanzia, ma di denunciare i difetti appena scoperti, tanto più se questi siano palesi o gravi.

La denuncia delle malattie infettive o contagiose deve essere fatta appena queste siano scoperte o semplicemente sospettate.

La constatazione dei difetti o vizi redibitori viene eseguita dal veterinario appena si è scoperto il difetto, il vizio o la malattia. Il veterinario rilascia al compratore, se richiesto, il relativo certificato.

Avvenuta la denuncia del difetto, gli animali in contestazione restano presso il compratore, fino alla risoluzione della controversia. Dovranno essere mantenuti nelle stesse condizioni di acquisto. Non è lecito farli lavorare qualora il venditore ne abbia fatto divieto o quando evidentemente il lavoro possa nuocere alla salute dell'animale, oggetto della denuncia, o quando il veterinario abbia espresso contrario parere. Il compratore non potrà a sua volta metterli in commercio.

Se il componimento appare difficile o si inizi una lite, gli animali vengono affidati a terza persona o ad uno stallo pubblico, e qualora le due parti siano in ciò d'accordo si possono tenere gli animali anche presso la stalla del compratore.

In caso di risoluzione del contratto, si usa spesso ricondurre l'animale, oggetto della denuncia, nel luogo ove fu concluso il contratto. In questo caso le spese del viaggio per il ritiro, o la riconsegna dell'animale sono a carico del venditore, dal posto ove fu concluso il contratto.

Se il venditore non si presenta per il ritiro dell'animale l'acquirente esperisce pratiche amichevoli, e, se queste rimangono infruttuose, ricorre in giudizio, o ad un arbitrato.

Avvenuta la denuncia è in facoltà del venditore assoggettare l'animale a sue spese ad una nuova visita sanitaria, e qualora il nuovo referto risultasse contradditorio al primo, si usa, con l'accordo delle parti, od a spese del torto, di assoggettare l'animale ad un'ultima decisiva perizia.

Azione redibitoria. — Se il venditore, avvenuta la denuncia non accetta di rescindere il contratto, il compratore propone in giudizio l'azione redibitoria entro quaranta giorni dalla consegna.

Nel caso di rescissione del contratto in seguito a malattia contagiosa sviluppatasi in conformità a quanto già detto il compratore ha pure diritto al risarcimento del danno, se il venditore, all'atto della vendita conosceva o sospettava la malattia.

Uva e Vino.

Quasi tutti i produttori vinificano direttamente l'uva; le contrattazioni di questo prodotto sono quindi rare. Assai abbondante è però l'importazione di uve da altre regioni normalmente acquistate da commercianti; gli usi relativi quindi riguardano solo le categorie mercantili.

Le uve, come abbiamo detto, sono ordinariamente vinificate dal produttore che provvede di solito a vendere il prodotto ottenuto direttamente al compratore (dettagliante o consumatore diretto) senza intermediari.

Gli acquisti si trattano in genere nella cantina del produttore e se il vino non viene ritirato subito il compratore lascia una caparra. Ordinariamente il produttore si assume la consegna del vino al domicilio del compratore in fusti propri che devono essere restituiti a merce consumata ben conservati. Lo scarico dei fusti viene eseguito a cura del compratore che corrisponde anche il vitto ai conducenti. In alcuni paesi (Pordenone) il compratore deve provvedere i fusti. Il pagamento avviene normalmente alla consegna. Qualora la consegna debba essere eseguita a scadenza di tempo piuttosto lunga il venditore deve consegnare merce sana. I difetti che possono dar luogo alla rescissione del contratto sono: lo spunto *(cagnon)*, il filante *(volta)*, la muffa *(sobollimento)*, l'asciutto *(secchin)*, sempreché il difetto non esista all'atto della stipulazione del contratto e che la protesta venga avanzata alla consegna della merce.

La tara per i vini ancora torbidi viene convenuta di volta in volta. Tuttavia è uso di concedere un defalco dal 2 al 3 per cento per i vini che si consegnano avanti che ne sia fatto il primo travaso e comunque non oltre la prima decade di dicembre; detto defalco si concede sempre che il mosto sia sfecciato.

Non bastando al consumo della provincia il vino locale vengono importate anche notevoli quantità di vino da altre regioni che però sono comperate e rivendute esclusivamente da commercianti.

Distillerie agricole.

Esistono in provincia numerose distillerie agricole che producono acquavite (*grappa*) esclusivamente con la distillazione di vinacce, fondi di vino (*puinte*) ed eccezionalmente di vino, e distillati di frutta per lo più di prugne *(sligovitz)*. I distillatori consumano materia prima prodotta nei propri fondi od acquistata direttamente da altri agricoltori. Ora la maggior parte delle distillerie più piccole sono chiuse a causa delle difficoltà create dalla finanza. Nella parte montana e boscosa della provincia vengono prodotti spesso distillati di contrabbando con alambicchi di fortuna specialmente dai carbonai.

Bozzoli.

I bozzoli sono dal 1937 obbligatoriamente portati agli Essicatoi Cooperativi che curano l'ammasso. Gli usi relativi alla loro contrattazione quindi non hanno più importanza per gli agricoltori. Per il conferimento agli ammassi valgono le seguenti norme.

I bozzoli freschi che vengono consegnati dai produttori o da chiunque abbia diritto di disporne all'Ente Ammassatore devono essere di qualità mercantile.

Occorre, cioè, che i bozzoli;

a) siano di forma regolare;

b) siano *ben maturi al bosco,* il che si ha quando i bachi della partita hanno subita la intera trasformazione in crisalide, senza però arrivare allo stato di incipiente sfarfallamento;

c) siano in istato di normale stagionatura ossia in stato igrometrico normale;

d) siano mondi di faloppe, di mezze, di morte, di spuntate, di totalmente macchiate e rugginose;

e) non abbiano subìto dopo la quarta muta suffumigi di zolfo, di cloro, di formalina o di altra sostanza nociva al filo serico;

f) non siano affetti da calcino.

Qualora una partita di bozzoli non sia mercantile questa previa valutazione viene conguagliata adottando il sistema della percentuale d'abbuono o della classifica per categorie a seconda delle zone dove vige uno o l'altro dei due sistemi.

Il sistema della classifica si uniforma alle seguenti norme:

Categoria A.

Qualità ottima, tipo lucente, pastoso, grana fina, uniforme. Allevamenti riusciti in pieno con forti rese per oncia proporzionalmente alla zona d'allevamento;

Depurazioni: Oltre il morto, cartella, doppio, rugginoso, dovrà essere depurata anche dal bambagiato, dalla malfatta, dalla segnata al bosco con segni profondi che impediscono il regolare svolgimento in bacinella, dalla macchia verde, dalla falsa in punta ecc.

Categoria B.

Qualità e cernita correnti. Allevamenti normali, grana comune, uniformità relativa, medio incarto.

Categoria C.

Allevamenti mal riusciti, facili a precisare dall'odore o dalla quantità de morto. Fondo con tendenza rugginosa. Allevamenti immaturi o troppo

maturi. Cornite deficenti. Forti percentuali di realino dipendenti da cattivi sistemi di imboscamento.

Per l'applicazione degli abbuoni o delle categorie usasi generalmente di fare degli esperimenti sopra un determinato quantitativo di bozzoli levati a sorte da ogni pesata di una stessa partita.

Detta operazione viene eseguita dal gestore dell'ammasso in presenza del conferente.

La pesatura dei bozzoli è fatta dall'Ente Ammassatore con la propria bilancia regolarmente bollata ed alla presenza del conferente.

Al momento del conferimento l'Ente Ammassatore rilascierà al conferente un bollettino di consegna contenente l'indicazione della quantità, qualità e caratteristiche dei bozzoli conferiti, nonchè gli eventuali abbuoni o l'indicazione della categoria in cui i bozzoli vennero assegnati.

Cereali.

Contratti e condizioni di vendita.

Le contrattazioni per il commercio dei cereali non soggetti alla disciplina degli ammassi si fanno a peso, in base al quintale metrico.

Il contratto si fa o su campione (che viene suggellato soltanto a richiesta delle parti) o su tipo, indicando specificatamente la qualità della merce, la percentuale dei corpi estranei, eventualmente il peso specifico.

Qualche volta il compratore si riserva la visita del monte (salvo visita). In questo caso è in facoltà di accettare o di non accettare l'affare a visita compiuta.

I contratti che non si fanno su campione, si fanno su dicitura; per esempio: buono mercantile, secco di sole, essiccato artificialmente, sano, secco a stagione. Queste espressioni si usano anche per i contratti di merce in erba, limitatamente a quelli ammessi dalle vigenti disposizioni.

Se il contratto si fa su campione, questo viene conservato per metà dal compratore e per metà dal mediatore.

I contratti si fanno normalmente per iscritto.

Essi recano per lo più le seguenti indicazioni: data, luogo, venditore, compratore, mediatore, merce, qualità, quantità, prezzo, data della consegna, luogo di ricevimento, caparra, modalità ed epoca di pagamento, ecc.

Quando nei contratti interviene l'opera del mediatore, questi, normalmente, rilascia alle parti la documentazione dell'accordo intervenuto.

Il pagamento ha luogo, normalmente, alla consegna della merce, salvo diversa pattuizione.

Alla stipulazione del contratto, viene richiesto di regola il versamento di una caparra, nella misura massima da 10 % dell'importo complessivo.

La caparra viene considerata come principio di pagamento della merce, ma di ciò deve essere fatta espressa menzione nel contratto. Viene poi scontata proporzionalmente alle varie consegne della merce o all'ultima consegna a richiesta del venditore.

La consegna viene, normalmente, stabilita a piedi granaio o magazzino, franco su carro o altri mezzi di trasporto del compratore, oppure franco vagone o franco barca.

Le spese di insaccatura (incolli uniformi) e la pesatura sono a carico del venditore.

I sacchi e gli spaghi sono forniti dall'acquirente in tempo utile franco di spesa nel luogo indicato dal venditore.

Per ogni sacco è ammessa la tara effettiva. Qualora la tara reale non venga accertata, il peso normale di un sacco vuoto si considera, per consuetudine, di grammi 800.

Quando i sacchi vengono prestati al venditore, debbono essergli restituiti, franco di porto, prontamente non appena eseguito il trasporto al magazzino del destinatario.

Se il quantitativo viene determinato con l'aggiunta della dicitura « circa » s'intende ammessa una tolleranza del 5 % in più o in meno.

Il venditore è sempre responsabile della buona conservazione della merce fino al termine fissato per la consegna.

Se viene oltrepassato il termine fissato per la consegna, il contratto non si risolve. In nessun caso il venditore può vendere la merce ad altri, senza prima avere diffidato il compratore a dar corso al ricevimento, accordandogli un termine supplettivo di giorni tre. Ciò si fa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, preceduta, il più delle volte, da telegramma. Analogamente procede il compratore quando il venditore non adempie al termine di consegna. Nei contratti a termine, nei quali il termine fissato per la consegna è specificamente dichiarato « termine perentorio e già diffidato », la parte adempiente può già il giorno feriale successivo al termine fissato provvedere alla vendita della merce a danno della parte venuta meno alla consegna dei termini fissati. Per consegna pronta s'intende entro gli otto giorni successivi alla stipulazione del contratto.

Qualità dei cereali.

È considerato « fino » il cereale secco, ben nutrito, di bel colore, che contiene corpi estranei in misura non superiore all'1 %.

Per « buono mercantile » s'intende il cereale stagionato, nelle diverse varietà, di discreta nutrizione quale buona media dell'annata per epoca di consegna e luogo di produzione e che contiene corpi estranei in misura non superiore al 3 %.

È « mercantile » il cereale, nelle diverse varietà, che contiene corpi estranei in misura superiore al 3 % o che è di deficiente nutrizione.

In ogni caso il cereale deve essere sano.

I cereali non vengono considerati sani e leali, e il compratore avrà in tal caso diritto a protesto, se in esse venga riscontrato qualcuno dei seguenti difetti, relativi alle singole categorie:

Frumento, segala, orzo: la muffa, il carbone in quantità notevole, il tarlo, la ruggine, materie estranee in quantità che superino il 3 %, o la presenza di tracce di trattamenti chimici nocivi, anche se eseguiti a scopo di conservazione dei prodotti.

Granoni; la muffa, la macchia, il tarlo.

Avena: la muffa e la presenza di corpi estranei in quantità superiore al 5 %.

Nei granoni bianchi è tollerata una percentuale massima dell'1 % di chicchi colorati.

Tutti i cereali devono essere consegnati a un grado di stagionatura che permetta il trasporto.

CONTROVERSIE.

Quando il compratore ritenga che la partita non corrisponda al campione od alle condizioni contrattuali, deve fare regolare protesto al venditore, o preventivamente se la consegna avviene in partenza, o entro 48 ore dall'arrivo in caso diverso.

Mancando l'accordo delle parti, i contraenti, qualora ciò sia contemplato nel contratto o nella accettata conferma di vendita del mediatore, debbono adire ad arbitraggio amichevole nominando i ripettivi arbitri entro il termine normale di giorni 5. I due arbitri così nominati, prima di iniziare la loro opera, devono nominare un terzo arbitro. Nel caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro, tale nomina viene deferita al presidente del Cons. Prov. delle Corporaz. di Udine. Le decisioni degli arbitri non sono appellabili. Se uno dei contraenti non si prestasse alla nomina del proprio arbitro, la parte adempiente può farlo nominare dal presidente del C. P. C. di Udine. Gli arbitri all'atto della costituzione del collegio debbono essere muniti di regolare ed irrevocabile mandato dei rispettivi rappresentanti o del presidente del C. P. C. di Udine.

CONTRATTI IN ERBA.

Quando per cause stagionali od altre indipendenti dalla volontà del venditore-produttore, la quantità prodotta risulta inferiore a quella venduta, il produttore consegnerà la quantità prodotta, stornando a prezzo di giornata la quantità mancante.

Se nelle contrattazioni su prodotti in erba si verifica una naturale deficenza di qualità, in confronto a quella stipulata, il venditore-produttore ha diritto di fare la consegna, sottostando all'equa differenza.

Foraggi.

CONTRATTAZIONI.

Le contrattazioni avvengono normalmente tra produttore e commerciante o tra produttore e produttore quando quest'ultimo abbia particolari necessità aziendali.

La contrattazione ha luogo in mercato e, normalmente tramite un mediatore.

Il contratto avviene di solito verbalmente, su campione o dietro visita.

Il campione o « mostra » viene sempre esibito dal venditore o dal mediatore al compratore.

CAPARRA.

La conclusione del contratto, di solito, ha luogo con la consegna della caparra la quale è proporzionata all' entità dell' affare concluso.

In genere la caparra è del 10 % del valore globale.

CONSEGNA.

La consegna ha normalmente luogo al domicilio del compratore su carro del venditore o anche a mezzo del « mercantino » il quale si serve di mezzi propri anche per la consegna del foraggio « raccolto » presso i singoli produttori.

La consegna di solito è immediata con la formula « subito » o « in settimana » o « il primo giorno di bel tempo ».

Se si tratta di partite comperate all'aperto il fieno viene consegnato asciutto e sciolto.

Nelle consegne a termine, in caso di inadempienza di una delle parti in merito alla consegna od al ritiro della merce, la parte adempiente comunica a mezzo raccomandata la « diffida » entro il termine nel quale il contratto dovrebbe avere esecuzione, termine che normalmente è di 15 giorni.

PAGAMENTO.

Il pagamento si effettua in contanti all'atto della consegna.

MISURE.

Il fieno viene, di solito, venduto a peso. La misura in uso è il quintale.

Verifica della merce.

La verifica della merce viene, di solito, fatta all'atto del ricevimento.

Contestazioni.

Le contestazioni possono venire dalle differenze di qualità, dallo stato di conservazione e dall'umidità.

Le contestazioni sono valide solo se fatte alla consegna.

Normalmente le contestazioni vengono definite dal mediatore direttamente con un abbuono. Di solito non ha luogo il rifiuto della merce.

Paglia.

Contrattazione.

Le contrattazioni avvengono, normalmente tra produttore e grossista.

Di solito la paglia si contratta imballata.

Per paglia contrattata di qualità mercantile s'intende la paglia sana, asciutta, senza cannello.

S'intende non sana la merce anche quando è affetta da ruggine.

Consegna.

La consegna della paglia, di solito, ha luogo a magazzino del compratore su carri del venditore.

Nelle consegne a termine, in caso di inadempienza di una delle due parti in merito alla consegna od al ritiro della merce, la parte adempiente comunica a mezzo raccomandata la « diffida » entro il termine nel quale il contratto, dovrebbe avere esecuzione, termine che normalmente è di 15 giorni.

Pagamento.

Generalmente il pagamento si effettua in contanti alla consegna della merce.

Legna da ardere.

Requisiti della merce.

Classificazione. — La legna da ardere si distingue in forte e dolce. Si intende per qualità « forte » quella di faggio, rovere, carpino, noce, acero, gelso, robinia, olmo; per legna « dolce » quella di salice, ontano, platino, pioppo, abete.

Rispetto alla pezzatura, la legna da ardere si distingue in tronchi, stanghe, *bore,* da m. 1 a m. 1,20, tondelle, ceppaie e fascine.

Stagionatura. — La legna da ardere deve essere asciutta, sana e stagionata. Per legna stagionata s'intende legna atta facilmente alla combustione, durante la quale non deve emettere quantità visibili ed aderenti di vapore acqueo.

Contrattazione.

Le contrattazioni avvengono di solito verbalmente, eccetto nel caso di grosse partite.

La legna da ardere viene venduta a quintale, salvo casi nei quali viene venduta a metro stero, oppure a passo; il metro stero per le *bore*, pesa circa 6 quint.; il passo pesa circa 15 quint.

La pesatura viene fatta alla pesa pubblica se questa si trova nella località di carico, in caso diverso a passo o a metro stero. Le spese di pesatura relativa sono sempre a carico del venditore.

La determinazione del prezzo è fatta in base alla quantità e la qualità e al posto di carico.

Pagamento.

Il pagamento viene effettuato nell'atto della consegna della merce con caparra anticipata.

Mediazione.

Nella compravendita della legna da ardere quasi sempre interviene il mediatore.

Generalmente al mediatore spetta il 2 % del prezzo complessivo da ambo le parti.

Divisioni delle famiglie dei contadini.

V. Ostermann, *La vita in Friuli*, Udine, Del Bianco, 1894, pag. 707 (ristamp.: Udine, Del Bianco, 1940, pag. 536).

Consiglio Provinciale dell'Economia di Udine, *Usi e consuetudini.... in Provincia di Udine*, Udine, Mutilati, 1930, pag. 6 (ristamp.: Udine, Del Bianco, 1934, pag. 91 e Udine, Del Bianco 1941, p. 17).

R. Berghinz, *Usi giuridici ancora persistenti sulla sinistra del Tagliamento.* in *Boll. della Soc. Filol. Friul.*, 1922, nr. 11-12, pag. 285.

R. Berghinz, *Consuetudini giuridiche sulla sinistra del Tagliamento*, in *Arch. Vittorio Scialoia*, 1934, nr. 1.

Le famiglie rurali, tanto piccoli proprietari coltivatori diretti quanto coloni, riconoscono come capo il più anziano e come direttrice delle faccende

domestiche la moglie di questi o la vedova di un capo precedente. La successione va per anzianità o raramente per designazione.

Le divisioni delle famiglie si fanno a S. Martino da due arbitri nominati dalle parti i quali in caso di disaccordo ne nominano un terzo. Qualora la sostanza sia rilevante si ricorre all'opera di un perito. I beni immobili (case, campi), i crediti, le scorte vive o morte (animali, foraggi, concimi ed i principali attrezzi agricoli) si dividono per stipiti e le compensazioni si fanno in denaro o con parte dei mobili. A Azzano Decimo vengono pure divisi per stipiti stoviglie e mobili di casa. I mobili ed i prodotti (granaglie, patate, formaggio. grassi, carni porcine, vino ed altre bevande e cibarie) si dividono per teste [1]. Secondo gli *Usi e Consuetudini* raccolti dal *Consiglio Provinciale dell' Economia* di Udine invece vanno divisi per stipiti oltre che gli immobili anche metà dei cereali, del vino, suini da macellare e pollerie dell'annata e l'altra metà per bocche. In alcuni paesi il quantitativo è uguale per ogni bocca in altri, e sembra siano i più, i bambini sotto i setti anni contano per mezza bocca [2]. Non si contano i bambini lattanti [3]; a Flambro sono esclusi dal computo quelli sotto ai tre anni che sono pure esclusi a Spilimbergo dove dai 3 ai 6 anni contano per metà bocca. Sono esclusi dalle divisioni i mobili delle camere nuziali.

I debiti per l'andamento di casa dell'anno in corso vanno divisi per teste; quelli per la gestione del podere, (acquisto di concimi, anticrittogamici, sementi ecc.) vanno divisi come i raccolti.

Ad Azzano Decimo se in uno stipite ci sono delle figlie già sposate, che abbiano ricevuto la dote dalla famiglia, nel fare le assegnazioni ad ogni stipite se ne tien conto ed un pari valore viene diffalcato dalla spettanza di quello stipite. Tutto ciò però a condizione che anche negli altri stipiti ci siano delle ragazze di età superiore ai diciotto anni ancora da sposare.

Gli ori materni spettano alle figlie; in qualche paese però la collana (cordon d'oro) spettava alla figlia più giovane e secondo l'Ostermann gli anelli andrebbero ai maschi. In qualche paese però gli ori vengono computati nell'asse ereditario ed in altri ancora sono divisi fra tutti gli eredi.

Ai maschi spettano parti uguali; alle donne molto spesso si dà solo la legittima ed in ogni caso nella loro quota viene computato il corredo,

---

[1] A Spessa di Cividale, secondo il BERGHINZ, gli animali di bassa corte andrebbero divisi per stipiti.

[2] Il limite di sette anni è riportato anche dagli *Usi e Consuetudini* del Consiglio Provinciale dell' Economia di Udine.

[3] Secondo l'OSTERMANN, *La vita in Friuli*, p. 707, non si contano i bambini che non abbiano raggiunto l'anno il giorno delle divisioni,

Ad Azzano Decimo i bambini inferiori ai sette anni contano per mezza bocca e si computano anche i lattanti.

alle volte con valutazione maggiore del reale, e si cerca inoltre di tacitarle con denaro o mobili per lasciare la totalità degli immobili ai maschi [1].

A Latisana ai maschi celibi in età matrimoniale si calcola nella quota a loro favore la spesa presunta del pranzo di nozze.

Le figlie non maritate sono, in alcuni paesi, equiparate ai maschi ed in ogni caso hanno diritto all'abitazione, vitto e vestito con l'obbligo di lavorare e di passare alla famiglia i loro guadagni. Inoltre alle ragazze nubili si accredita il presunto valore del corredo.

I guadagni fatti dalle figlie *a servizio* (domestiche) vanno normalmente a beneficio della intera famiglia ma in qualche paese è consuetudine rimangano a intero favore delle figlie.

I genitori che ricevono denari dai figli emigrati comperano possibilmente dei beni immobili di cui si risorvano, in alcuni paesi, l'usufrutto; al figlio che esce dalla famiglia si dà solo sei staia di frumento (1 staio = ettol, 0.73.159) e companatico per metà anno.

Ad Azzano Decimo i guadagni dei figli emigrati, rimborsate le spese di viaggio anticipate dalla famiglia restano di proprietà esclusiva dei figli.

Nella valle del Natisone (Slavia) in molte famiglie si ha un solo matrimonio; generalmente si sposa il primogenito ed a questo spetta tutta la parte disponibile del patrimonio. Gli altri maschi, possibilmente, sposano donne senza fratelli o vanno ad abitare nella casa della sposa (*cuc, zet*). Ai celibi che rimangono in casa spetta l'abitazione, il vitto e vestito, ed il loro lavoro va a beneficio della famiglia.

Qualora la famiglia abbia dei beni in locazione per addivenire alle divisioni deve chiedere l'assenso del proprietario; di solito una parte della famiglia abbandona il podere ed il padrone sceglie chi deve rimanere.

Usi vari.

Lieóf. — Nella costruzione di una casa, allorchè si è giunti al tetto, si pianta sul culmine una frasca, preferibilmente di sempre verde, ed il proprietario offre, a tutti coloro che hanno concorso alla costruzione, un pranzo, ed una abbondante bevuta, detti *licóf*. In qualche paese il *licóf* si usa anche per la fine di importanti lavori agricoli; in questo caso però il proprietario offre generalmente una merenda o anche solo del vino. Un tempo in Friuli il *licóf* era usato per suggellare qualsiasi patto o promessa od al termine di ogni lavoro importante. L'Ostermann ed il *Nuovo Pirona* [2]

---

[1] Nel conto della dote non verrebbe computata la spesa del pranzo di nozze secondo il Berghinz.

[2] Ostermann, *La vita in Friuli*, Udine, 1940, p. 531. *Nuovo Pirola*, Udine, 1935, sub *licóf*.

ne riportano esempi dei sec. XIV e XV ed in una causa matrimoniale del 1473 ho trovato che due contadini di Pozzo di Codroipo chiamarono dei testimoni alla cui presenza *beberunt licofium* in segno dell'avvenuta promessa di matrimonio (1). L'uso del vino a suggello di un qualsiasi fatto o promessa è ben noto e diffuso in Europa e nei paesi tedeschi era similmente detto *litkauf* (2).

Decime-Quartesi. — Le decime dovute alle chiese sono pagate: nell'affitto a denaro per intero dall'affittuario; nella mezzadria a metà; nell'affitto misto a metà per i prodotti divisi, per gli altri esclusivamente dall'affittuario. Quasi ovunque sono esclusi i terreni chiusi da muro e gli orti; in alcune località vengono esclusi quei terreni coltivati ad ortaglie dove non si lavora con l'aratro. La contribuzione viene calcolata in base ad un quarantesimo del raccolto dei seminativi e del vino. I prati stabili ridotti a coltura pagano generalmente dopo due anni.

Molti terreni, oltre che dalle decime, erano gravati da contribuzioni alla chiesa, in denaro od in generi, derivanti da antichi oneri, per lo più, lasciti testamentari; questi diritti attualmente sono stati in gran parte affrancati.

Per la benedizione delle case al prete spetta un'offerta in denaro, uova o generi ed in qualche paese anche in altre occasioni si fanno offerte tradizionali alla chiesa. A Mereto di Tomba il giorno di Tutti i Santi i fedeli depongono sul pavimento del coro della chiesa del cimitero un'offerta di granoturco per le *anime*. A S. Lorenzo di Sedegliano « il sagrestano », durante la messa, porta dei sacchi alla balaustra dell'altare e le giovani del paese riversano in essi segala, frumento, granoturco e poi vanno a baciare la pace.

Raccolta di funghi, fragole ecc. — In alcuni paesi è libera la raccolta dei prodotti spontanei in altri è vietata (funghi, fragole, lamponi, germogli di pungitopo *(rusclìns)*, erbe di prato mangereccie che si raccolgono in primavera quando sono appena spuntate, il cui insieme è detto *litùm* o *ierbuzzis* ed è costituito principalmente da: *sclopìt (Nasturtium officinale)*,

---

(1) Il processo in *Atti* del notaio Giacomo fu Giovanni di Udine, pacco 1472-73, Arch. Notarile di Udine, è inedito e mi riservo di illustrarlo assieme ad altri documenti riguardanti le antiche consuetudini matrimoniali friulane.

In altro processo del 1585 un testimonio dichiara che il giorno dell'Epifania radunatosi il *comun* di Osoppo, e nominato l'*armentaro*, fu *bevuto il licovo di tal acordo.* (Not. Camillo Moretti, processo contro Giovanni Gardello., Arch. Notarile, Udine).

(2) Raffaele Corso. *Patti d'amore e pegni di promessa*, S. Maria Capua Vetere, 1925, p. 109. Il *licóf* si usa anche in altri paesi del Veneto; a Parenzo finita la vendemmia e la svinatura *“ viene fatto il licoffo; la baldoria dura un giorno intero e termina con gli immancabili quattro salti a suon di musica ”* vedi R. M. Cossàr, *Costumanze, superstizioni e leggende dell' agro parentino*, in *Il Folklore Italiano*, a. VIII p. 178.

confenon (papavero), *oregluzze* (*lychnis alba*), *bruencesare* (*cirsium arvense*), *spinazze salvadie* (*campanula trachelium*), *ardielùt (valerianella olitoria)*.

Siepi. — È libera la raccolta dei rami secchi caduti a terra dalle siepi di proprietà privata purchè questo si possa fare stando sulla pubblica strada.

Pioveghi. — Un tempo la manutenzione delle strade era affidata all'opera degli interessati. In montagna questa usanza era ancora praticata, per le strade di minore importanza, alla fine del secolo scorso ed a questo proposito l'Ostermann annota « Il riattamento delle viottole di montagna avviene per lo più ad opera di quanti vi abbiano interesse. Il curato comunica dall'altare che nel tal giorno si comincerà a metter mano al lavoro: ognuno che usi del sentiero accorre in *plorìt* a prestare l'opera sua. Chi fosse impedito d'intervenire, usa mandare un sostituto a proprie spese; però il consorzio (che così si potrebbe chiamare) esonera qualche famiglia povera dall'obbligo di prestare l'opera sua » ed aggiunge in nota: « *Plovìt o plovei* corrisponde a *piovego*, ossia *pubblico*, ch'era la voce ufficiale sotto la Repubblica: la manutenzione di tutte le strade maestre e delle difese era allora totalmente affidata ai *pioveghi* dei villaggi interessati » (¹).

Maiale di S. Antonio (*Purcit di S. Antoni*). — Un tempo un maialino, comperato dalla fabbriceria della chiesa o con le oblazioni dei fedeli, veniva portato davanti al sacerdote; una ragazza gli tagliava le setole del dorso in forma di croce, poi veniva benedetto e lasciato liberamente vagare per il paese alle volte con un campanello al collo. Ogni famiglia gli dava da mangiare; all'epoca dell'ingrasso veniva rinchiuso ed infine messo all'asta o sorteggiato in lotteria. Il ricavato andava a beneficio della chiesa.

Quest' uso è ora in via di scomparsa; prima dell'attuale guerra esisteva ancora in qualche località della bassa friulana.

Danni. — Se un animale veniva trovato a pascolare o far danno su di un fondo altrui (*se l' è ciatà in dan*) il proprietario aveva il diritto di trattenere l'animale finchè non gli fosse stato rinfuso il danno che di solito era valutato da uno o più arbitri nominati dalle parti.

Gelsi. — In qualche paese ci sono su fondi comunali, di solito piazze o strade, dei gelsi di proprietà privata, quasi sempre della chiesa, il cui proprietario ha il diritto di raccogliere in primavera la foglia per l'allevamento dei bachi. Il Berghinz (²) ha trovato l'origine di questi diritti in un proclama del doge Pisani del 17 marzo 1740 nel quale è detto che « li possessori de beni possono nelle strade rimpetto ai loro terreni, che sieno però pubbliche, far a vantaggio loro l'impianto » dei gelsi. Questa concessione di poter impiantare gelsi nelle strade pubbliche, fatta dal governo

---

(¹) OSTERMANN, *op. cit.*, p. 53.

(²) R. BERGHINZ, *Usi giuridici ancora persistenti sulla sinistra del Tagliamento*, in *Boll. della Soc. Filol. Friul.*, a. VIII, nr. 11-12, p. 280.

veneto per incrementare la bachicoltura, è ormai caduta in completa dimenticanza, ma gli impianti fatti sono stati mantenuti costituendo un diritto acquisito.

Caccia. — Se più cacciatori vanno insieme a caccia la selvaggina, od il ricavato ottenuto dalla sua vendita, si divide in parti uguali fra tutti gli intervenuti.

Quando un cacciatore uccide selvaggina alzata da un cane di un altro cacciatore deve dare la selvaggina raccolta al proprietario del cane ma ha diritto alla restituzione della cartuccia.

« Chi va ad uccellare o vuole assicurarsi un posto su di un dato albero, basta collochi su quello un panione » (1).

In compenso dell'uso delle tese, bresciane o dell'uso della buca per la caccia alle lodole si da al proprietario del fondo un quantitativo di uccelli preventivamente fissato.

Il permesso di costruire una buca per la caccia alle lodole per lo più è dato gratuitamente; anche il permesso per le tese è di solito gratuito.

Qualsiasi cacciatore trovando una buca per lodole libera può usufruirne però se sopravviene colui che la fece costruire l'occupante deve cedere il posto. È uso non costruire buche in vicinanza di altre preesistenti.

Proprietà collettive. — In qualche paese si trovano residui delle antiche proprietà collettive vicinali che vengono amministrate da persone nominate secondo le regole degli antichi consigli delle vicinie rurali.

Secondo l'inchiesta Berghinz (2) a Villalta di Fagagna esistono beni stabili intestati a tutti gli abitanti della frazione. I capi famiglia ogni anno, ai primi di gennaio, nominano tre rappresentanti (*umins di comùn*) ; è capo (*decano*) chi ha riportato voti maggiori. Il capo ha la cassa e fa i pagamenti: il secondo ha i registri; il terzo è testimonio; si fanno verbali.

I tre decidono l'esecuzione dei lavori ordinari; per i lavori straordinari si riunisce l'assemblea. Oltre il patrimonio immobiliare la collettività possiede una motoaratrice che viene adoperata dai frazionisti mediante un minimo pagamento. Con le rendite vennero eseguiti secondo l'inchiesta Berghinz, lavori d'utilità pubblica (il campanile, restauri alla chiesa, l'acquedotto).

Proprietà collettive esistono pure, ad Adegliacco. 16 campi; a Grions del Torre, una casa dove ha sede la latteria, costruita dai capi di famiglia; a Plasencis, 52 campi di prato amministrati da un « capo comun » eletto da una riunione degli abitanti del paese che si aduna in maggio per l'affittanza dei prati ed in fine d'anno per la resa dei conti, gli introiti vengono devoluti alla chiesa o ad altre istituzioni di utilità paesana; a Tomba alcuni beni amministrati come a Plasencis ma da due « capo comun » in-

---

(1) OSTERMANN, *op. cit.*, pag. 510.
(2) Inchiesta Berghinz, ms. depositato presso la Bibl. Comunale di Udine.

vece che uno. Tanto Tomba che Plasencis avevano altri beni che sono stati alienati nel secolo scorso; l'introito venne incassato dal comune [1].

Nel comune di Povoletto esistono beni di proprietà collettiva; a quanto sembra originariamente demaniali, ma in uso alla *vicinia* locale, vennero venduti dal governo veneto ad un sig. Giacomo Marchi, il quale con atto 20 giugno 1674 li cedeva al comune di Povoletto « in ragione di affitto enfiteutico et in perpetuo » dietro il pagamento di un censo annuo; l'atto stesso stabiliva che detti beni « sempre siano goduti in comunione dagli abitanti di Povoletto ».

Nel secolo scorso, creato il comune di Povoletto con la riunione di vari paesi, gli abitanti della sola frazione di Povoletto continuarono a godere i beni in parola ed amministrarli con le forme dell'antica *vicinia*. Un'assemblea, costituita da tutti i capi di famiglia, si radunava, ordinariamente in gennaio, dietro invito fatto in chiesa, e nominava per votazione segreta una commissione di tre membri incaricati dell'amministrazione. Solo i frazionisti avevano diritto all'uso di questi beni ed una nuova famiglia acquistava il diritto dopo dieci anni di domicilio. Gli utili venivano destinati a scopo di culto ed utilità pubblica (abbellimento della chiesa, sagra, ecc.). Nel 1939 il comune di Povoletto ottenne però dalla Prefettura lo scioglimento dell'amministrazione frazionale ed assunse la gestione dei beni stessi restandone però la proprietà alla sola frazione di Povoletto [2].

Spigolatura. — Dopo la mietitura è consuetudine che qualsiasi persona possa raccogliere le spighe rimaste nei campi sul terreno.

Confini. — Se il confine di due proprietà è costituito da un fosso la linea di divisione, normalmente, corre nel mezzo. Se un confinante vuol pulirne (*spurgare*) il fondo può eseguire il lavoro fino alla metà del fosso.

Quando sul confine ci sono dei gelsi è uso che la foglia venga tagliata un anno da un confinante ed un anno dall'altro. L'impianto dei gelsi è di solito fatto in comune.

Se un proprietario vuol costruire un muro a secco per sostenere la scarpata del fosso dalla sua parte deve mantenersi ad un piede (*un pît*) di distanza (circa 30 cm.) dal confine. Parimenti in collina; un muro per sostenere una scarpata deve essere costruito ad un *pit* di distanza dalla linea di confine.

Strade. — Nelle strade comunali è di proprietà del comune oltrechè il fondo stradale, le scarpate e tutto il fondo del fosso; l'altra scarpata è dei proprietari limitrofi.

---

(1) Inchiesta Berghinz, ms. cit.

(2) Informazioni avute dal podestà co. del Mestri

Misure locali consuetudinarie.

Ho creduto opportuno raccogliere, in appendice agli usi e consuetudini della provincia, l'elenco delle antiche misure. Attualmente sono ancora in uso solo alcune misure di superficie per terreni; questo elenco però può avere, oltrechè un interesse storico, anche uno pratico nel caso siano in contestazione canoni o censi stabiliti nelle vecchie misure.

La raccolta non è stata facile poichè le pubblicazioni ufficiali sono a riguardo del tutto incomplete. Le *Tavole*, pubblicate all'epoca dell'attivazione del sistema metrico decimale, contengono solo 40 misure, relative a paesi ora compresi nella provincia di Udine, ed in quelle pubblicate dal governo italiano nel 1877, su informazioni fornite dalla Prefettura, ne troviamo 60. Qui dò l'elenco di ben 98 misure ancora adoperate al principio del secolo scorso. In appendice ho raccolto una serie di 38 antichissime misure friulane cadute in disuso prima dell'attivazione del sistema metrico decimale e delle quali quindi è ben difficile stabilire con precisione il valore.

Le fonti di cui mi sono servito sono varie; oltre le già citate, ed incomplete pubblicazioni ufficiali, manoscritti e libri a stampa, specialmente prontuari del secolo scorso che, pur non avendo valor ufficiale, in generale sono attendibili; qualche volta tuttavia queste fonti danno notizie contraddittorie specialmente per quanto riguarda le suddivisioni delle varie misure. A questo proposito non va dimenticato però che spesso, per una stessa misura, ed in uno stesso paese, si adoperavano sottomultipli differenti.

La grande varietà di misure in uso in Friuli dipendeva principalmente dal gran numero di giurisdizioni feudali esistenti ognuna delle quali teneva in luogo pubblico misure bollate.

Oltre le misure dei vari paesi ho riportato anche quelle dei più importanti enti religiosi della provincia e che possono avere importanza nel caso di antichi censi. Qualcuna di queste misure ora pure usata nelle contrattazioni pubbliche.

Tavole di ragguaglio fra le nuove e le antiche misure e fra i nuovi e gli antichi pesi del Regno d'Italia pubblicate per ordine del Governo. Vol. II° che contiene le tavole pei dipartimenti aggregati al Regno dopo il 1805. Milano, Stamp. Reale, 1809.

Tavole di ragguaglio fra le misure e i pesi nuovi del Regno d'Italia e le misure ed i pesi antichi del Dipartimento del Passariano. Milano, Stamp. Reale, 1810. (Alla Biblioteca Comunale di Udine esiste una copia con aggiunte mss. - ms. nr. 18847).

Tavole precise di ragguaglio fra la libbra e il Pfund di Vienna, la libbra grossa e sottile veneta, la libbra grossa trevisana e viceversa. Udine, Biasutti, 1829.

Ragguaglio universale dei pesi di Antonio Rossetti de Scander. Trieste, Weis, 1829.

Pensiero utilissimo al commercio risguardante i pesi praticati in cinquecento e più piazze... di Giovanni Galletti. Milano, Pirola, 1839.

Tavole di ragguaglio ragionate dei pesi metrici austriaci e veneti delle misure lineari superficiali e di capacità di G. D. M. [Gian Domenico Monini] *pubblico perito.* Udine, Vendramo, 1843-45; 3 vol.

Tavole di ragguaglio utilissime in particolare ai fabbricatori di stadere per le loro esatte riduzioni fra la libbra metrica, il Pfund di Vienna, la libbra grossa e sottile veneta, la libbra grossa trevisana e viceversa. Udine, Biasutti, 1844.

Delle misure dei pesi e delle monete che hanno corso nel regno Lombardo-Veneto dei relativi ragguagli e del modo di farli con quattro tabelle. Edizione quinta... di Antonio Clementini. Venezia, Tondelli, 1845.

Manuale di calcoli fatti pei ragguagli sulle misure e pesi del regno Lombardo-Veneto e di Vienna... compilato da Carlo Zamara. Padova, Seminario, 1847.

Ragguaglio fra le misure di capacità di alcune piazze della Provincia e quelle di Udine con la relativa corrispondenza metrica in « *Il Ricordo, Giornale Friulano per l'anno 1845* ». Udine, Turchetto.

Tabella di ragguaglio e traduzione pesi, misure e monete fra il sistema metrico di Vienna, di Venezia e dei principali paesi della provincia veneta di F. B. d. to L. Venezia, Cordella, 1848.

Prontuari di corrispondenza dei prezzi dei cereali, dei terreni e dei vini rispettivamente alle misure usate nel regno Lombardo-Veneto... preceduti da ragguagli di misure di capacità e superficie... per Domenico Dario Novello. Venezia, Andreola, 1855.

Tavole di ragguaglio popolare per la facile riduzione delle monete, pesi e misure usate in tutto il Friuli in valori corrispondenti del sistema metrico decimale di Bertuzzi Innocente. Udine, Jacob e Colmegna, 1868.

Breve istruzione sul sistema metrico decimale e sul modo di ragguagliare le misure ed i pesi finora usati nelle venete provincie... del professore Antonio Clementini. Edizione XIV. Venezia, Grimaldo, 1868.

Brevissime nozioni di sistema metrico ai comunisti di Cividale date da F. M. [Francesco Montini]. Cividale, Zavagna, 1869.

Il sistema metrico dei pesi e misure con i corrispondenti valori dei pesi e misure comuni del distretto di Cividale... compilato dall'ing. de Portis Marzio. Udine, Zavagna, 1869.

Tavole di ragguaglio dei pesi e delle misure già in uso nelle varie provincie del Regno. Roma, Stamp. Reale, 1877.

Misure - Pesi - Monete ed altre indicazioni di quantità usate in Friuli sino

al secolo XIX°. Note raccolte da G. B. della Porta - 1936. Biblioteca Comunale, Udine-ms. nr. 1913, busta II.

Di superficie

C a m p o *(ciamp)* - Misura di superficie per terreni; si divideva in 4 quarte *(quartis)* queste in un numero variabile di pertiche (*piartie*) quadrate o tavole *(taule)* e quest'ultime in 6 piedi *(pis.)* Variava da paese a paese.

C a m p o p i c c o l o *(ciamp a la pizule)* d i U d i n o = m.² 3505,8348.

Si divideva in 840 tavole di 36 piedi quadrati ciascuna; era lungo 30 tavole e largo 28.

È usato in tutti i comuni dei distretti di Udine, Codroipo, S. Daniele (ad eccezione di Dignano), Palmanova, Spilimbergo, Moggio, Gemona, Cividale, S. Pietro al Natisone, Tarcento, nel distretto di S. Vito nei soli comuni di S. Vito, Casarsa, Cordovado, Morsano, Sesto, nel distretto di Maniago solo Arba e Vivaro, nel distretto di Latisana tutti ad eccezione di Latisana e Ronchis.

C a m p o g r a n d e *(ciamp a la grande)* = m.² 5217,0161.

Si divideva in 1250 tavole di 36 piedi quadrati ciascuna; era lungo 50 tavole e largo 25.

È usato in tutti i comuni del distretto di Sacile, nel distretto di S. Vito nei comuni di Arzene, Chions, Pravisdomini, S. Martino, nel distretto di Maniago nel comune di Maniago.

Fu usato in tutto il Friuli nelle perticazioni dei beni comunali fatte nel 1606 e nelle notificazioni a scopi fiscali anteriori al 1800.

C a m p o d i A q u i l e i a = m.² 5117,18.

Si usava ad Aquileia.

C a m p o di B e l l u n o = m.² 3778,7351.

Si divideva in 8 calvie oppure in 1250 passi quadrati.

Si usava nei comuni di Andreis, Barcis, Cavasso, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco in provincia di Udine ed in buona parte della provincia di Belluno [1].

C a m p o d i D i g n a n o = m.² 3661,9111.

Si divideva in 560 tavole.

Si usava a Dignano.

C a m p o d i G e m o n a = m.² 3272,1125.

Si divideva in 576 tavole di 49 piedi quadrati ciascuna; lungo 24 tavole e largo altrettanto.

Si usava nel comune di Gemona, ora si usa il campo piccolo di Udine.

---

[1] Secondo il Prontuario 1869 a Erto si sarebbe usato il campo di Pordenone.

Campo di Latisana = m.^{2} 3784,4182.

Si divideva in 840 tavole di 36 piedi quadrati ciascuna.

Era usato nei comuni di Latisana e Ronchis e nel comune di S. Michele al Tagliamento in provincia di Venezia.

Campo di Pordenone = m.^{2} 3656,6063.

Si divideva in 840 tavole di 36 piedi quadrati ciascuna.

Si usa nei comuni dei distretti di Pordenone e Spilimbergo (ad eccezione di Castelnuovo ed Anduins) nei comuni di Valvasone, Chions, Azzano Decimo [1].

Campo di Aviano = m.^{2} 4291,434.

Si divideva in 840 tavole di 42 $^1/_2$ piedi quadrati ciascuna.

Si usava nel comune di Aviano, ora si usa il campo di Pordenone.

Campo di Sacile = m.^{2} 5323,4988.

Si divideva in 1250 tavole di 36 piedi quadrati ciascuna.

Si usava nei comuni di Sacile e Polcenigo; ora si usa il campo di Pordenone.

Tavola (*taule*) o pertica quadrata (*piartic*) - variava da paese a paese come il campo di cui era un sottomultiplo. A Udine era di m.^{2} 41,736129.

Si divideva in 36 piedi quadrati.

Settore (*setór*) = m.^{2} 2418,39.

Si divideva in 6 pesinali oppure in 800 passi quadrati veneti.

Era usato per i prati in Carnia nei distretti di Tolmezzo, Ampezzo, Rigolato e nel comune di Sappada in provincia di Belluno.

1778, 5 agosto, Udine — « Facciamo giurata fede noi pubblici periti come l'espressione di un settore, che una volta si usava nelle pubbliche stime e ne pubblici istrumenti di compra e vendita di pradi tra persona e persona viene sempre computato per un campo di prado di quantità di pertiche 840. Tanto attestiamo noi sottoscritti col nostro giuramento in fede. Gasparo Guerra, Giovanbattista Peruzzi, Francesco Leonarduzzi, Nicolò Comuzzi ». (Biblioteca Comunale di Udine — ms. 2169).

Pesinal (*pesenal - pesonal*) = m.^{2} 403,05; misura di superficie per terreni in uso in Carnia.

Misure lineari

Miglio (*mie*) = m. 1702,452.

Si divideva in 1000 passi da fabbrica.

Si usava in tutta la provincia.

[1] Secondo un documento del 1528 a Valvasone il campo sarebbe stato lungo 50 pertiche e largo 25. — (Pergamene, Biblioteca Comunale, Udine - ms. 1258).

Passo da fabbrica (*pàs*) = m. 1,7024.

Si divideva in 5 piedi.

Si usava in tutta la provincia.

Piede da fabbrica (*pît*) = m. 0,3404.

Equivale a mezzo braccio da panni.

Si divideva in due quarte di 6 once l'una, l'oncia in 12 linee (1).

Si usava nei distretti di Udine, Ampezzo, Cividale, Codroipo, S. Daniele (meno il comune di Dignano), Gemona, Latisana (meno il comune di Latisana), Maniago (meno il comune di Erto), Moggio, Palmanova, S. Pietro al Natisone, Pordenone (meno i comuni di Pordenone, Aviano, Azzano, Porcia e Prata), Tarcento, Tolmezzo, e nei comuni di Budoia, Caneva, Castelnuovo del Friuli, Anduins.

Piede di Spilimbergo o di Pordenone = m. 0,347735.

Si usava nei distretti di Spilimbergo (meno il comune di Castelnuovo), S. Vito al Tagl., e nei comuni di Pordenone, Azzano, Brugnera, Dignano, Porcia, Prata, Chions, Aviano, Erto.

Piede di Sacile = m. 0,343948.

Si usava nei comuni di Sacile e Polcenigo.

Piede da torreni di Latisana = m. 0,353760.

A Latisana oltre il piede da fabbrica di Udine si usava un piede speciale per i terreni.

Pertica o passo grande — Variava da paese a paese come il piede.

Ad Udine era = m. 2,0429.

Si divideva in 6 piedi; ad Aviano si divideva in 6 piedi e $^1/_2$, a Gemona in 7.

Quarta (*quarte*) - corrisponde a mezzo piede.

Si divideva in 6 once.

Si usava in tutta la provincia.

Oncia (*onze*) = dodicesima parte del piede.

Si divideva in 12 linee.

Si usava in tutta la provincia.

Linea (*linie*) = dodicesima parte dell'oncia.

Si divideva in 7 punti.

Si usava in tutta la provincia.

---

(1) Secondo il ms. *Del piede con cui furono distribuiti i jugeri alla colonia Akileia* (Bibl. Comunale, Udine-ms. 1509) « Il piede di Udine si divide in once 12, l'oncia si divide in linee 7 e la linea si divide in punti 7 in conseguenza in 588 parti ».

Lineari mercantili

Braccio da panni (*bràz*) = m. 0,680981.
Si divideva in 4 quarte, 16 quartini oppure 12 once.
Si usava in tutta la provincia dove non erano in uso misure particolari.

Braccio da seta (*bràz*) = m. 0,636252.
Si divideva in 4 quarte, 16 quartini oppure 12 once.
Si usava in tutta la provincia dove non fossero in uso misure particolari.

Braccio da panni di Sacile = m. 0,678591.
Si divideva in 4 quarte oppure in 12 once.
Si usava a Sacile.

Braccio da seta di Sacile = m. 0,6317756.
Si divideva in 4 quarte.
Si usava a Sacile.

Braccio da panni di Dignano = m. 0,683396.
Si divideva in 4 quarte oppure in 12 once.
Si usava a Dignano.

Braccio da seta di Dignano = m. 0,638721.
Si divideva in 4 quarte oppure 12 once.
Si usava a Dignano e Polcenigo.

Braccio da panni del Cadore = m. 0,695469.
Si divideva in 4 quarte oppure in 12 once.
Si usava a Pordenone, Aviano, Azzano, Brugnera, Chions, Erto, Porcia, Prata.

Braccio da tela del Cadore = m. 0,765361.
Si divideva in 4 quarte oppure in 12 once.
Si usava ad Erto.

Quarta (*quarte*) = quarta parte del braccio.
Si divideva in quattro quartini.
Si usava in tutta la provincia.

Quarto o quartino (*quartin*) = quarta parte della quarta.
Si usava in tutta la provincia.

Ottavo (*otâf*) - secondo il ms. Porta a Pordenone, Sacile e Dignano il braccio da panni sarebbe stato diviso in 4 once di 8 ottavi l'una.
Si usava in tutta la provincia.

Di capacità per gli aridi

Staio (*stâr*) di Udine = l. 73,1591.
A *misura di mercato* si divideva in 6 pesinali, 18 scatole, 108 schiffi oppure in 4 quarte, 16 quartaroli; a *misura d'affitto* in 7

pesinali. Lo staio per i tributi in natura pagati alla Repubblica Veneta era calcolato in 8 pesinali.

Si usava in tutte le località della provincia ad eccezione di quelle in cui esisteva una misura particolare.

Staio di Cividale = l. 76,5813.

Si divideva in 6 pesinali, 18 scatole, 72 schiffi [1].

Si usava nei comuni del distretto di Cividale ad eccezione dei comuni di Faedis, Povoletto, Attimis e Platischis che usavano lo staio di Udine.

Staio o Sacco di Latisana = l. 81,3643.

Si divideva in 4 quarte o staroli, 16 quartaroli [2].

Si usava nei comuni del distretto di Latisana, era uguale al sacco di Feltre.

Staio di Moggio = l. 79,2557.

Si divideva in 4 mezzine o pesinali o quarte, 16 quartaroli.

Si usava a Moggio. Secondo le *Tavole 1877* a Moggio e Pontebba si usava lo staio di S. Daniele.

Staio di Porcia = l. 101,6577 [3].

Si divideva in 4 quarte, 16 quartaroli o calvie, 64 mezzine.

Si usava a Porcia e Brugnera.

Staio di Pordenone = l. 97,1983.

Si divideva in 4 quarte, 16 quartaroli, 80 schiffi [4].

Si usava nei comuni del distretto di Pordenone ad eccezione dei comuni di Azzano, Porcia, Prata ed in quelli del distretto di Aviano ad eccezione della frazione di S. Leonardo che usava lo staio di Porcia.

Staio di Prodolone = l. 61,5343.

Si divideva in 4 quarte, 16 quartaroli.

Si usava a Prodolone.

Staio di S. Daniele = l. 76,5813.

Si divideva in 6 pesinali oppure in 4 quarte, 16 quartaroli.

Si usava nei comuni del distretto di S. Daniele ad eccezione di Dignano e Bonzicco, che usavano lo staio comune veneto però diviso in 7 staroli, nonchè di Carpacco e Vidulis che usavano lo staio di Spilimbergo. Lo staio di S. Daniele si usava anche nei comuni del distretto di S. Vito, diviso in

---

(1) Secondo le *Tavole 1843* lo staio di Cividale sarebbe stato di 108 schiffi anzichè 72 cifra data da tutte le altre fonti.

(2) Secondo le *Tavole 1843* si divideva in 4 quarte, 8 quartieri, 16 scodelle; secondo il *Ragguaglio 1845* in 4 quarte, 16 quartaroli, 192 scodelle.

(3) Secondo il *Prontuario 1869* e le *Tavole 1868* lo staio di Porcia sarebbe stato usato anche a Polcenigo.

(4) Secondo le *Tavole 1843* lo staio a Prata sarebbe stato diviso in 4 quarte, 16 quartieri, 80 scodelle; ad Aviano in 4 quarte, 16 quartieri, 128 boccali; a Pordenone in 6 quarte, 24 quartieri, 120 schiffi.

4 quarte, 16 quartaroli o 192 scodelle, ad eccezione dei paesi di Chions e Villotta, che usavano lo staio comune veneto, e di Valvasone che usava lo staio di Spilimbergo. Lo staio di S. Daniele era pure usato nei comuni del distretto di Gemona ma diviso in 6 pesinali, e nel comune di Azzano di Pordenone, di Cornino ed Anduins e secondo le *Tavole 1877* anche a Moggio e Pontebba [1].

Staio di Sacile = l. 93,5077.

Si divideva in 4 quarte, 8 calvie, 16 quartaroli, 64 minelle.

Si usava nei comuni del distretto di Sacile, eccetto Brugnera che usava lo staio di Porcia ed a Prata; era pure usato a Conegliano, Meduna e Motta in provincia di Treviso.

Staio di Spilimbergo = l. 89,3507.

Si divideva in 4 quarte, 16 quartaroli, 192 scodelle.

Si usava nei comuni del distretto di Spilimbergo ad eccezione di Cornino ed Anduins che usavano lo staio di S. Daniele; era pure usato a Carpacco, Valvasone e Vidulis.

Staio di Tolmezzo = l. 72,2700.

Si divideva in 6 pesinali.

Si usava a Tolmezzo, Amaro, Cavazzo, Cosclans, Lauco, Verzegnis, Villa; negli altri comuni carnici era in uso lo staio di Udine.

Staio comune veneto = l. 83,3172.

Si divideva in 4 quarte, 16 quartaroli.

Si usava a Chions e Villotta (S. Vito), Maniago, Erto, Sesto, Frattina, Cordovado ed a Dignano e Bonzicco (S. Daniele), dove però lo staio si divideva in 7 staroli [2].

Staio di Antro = 1 staio, 1 pesinale, 2 scatole, 2 schiffi a misura di Udine.

Si divideva in 6 pesinali, 18 scatole, 108 schiffi.

Si usava ad Antro.

Staio di Aquileia = 1 staio, 2 scatole, 2 schiffi a misura di Udine.

Si divideva in 6 pesinali, 18 scatole, 108 schiffi.

Si usava ad Aquileia.

---

[1] Secondo le *Tavole 1877* a Gemona si sarebbe usato anche uno staio di l. 87,1260 diviso in 4 mezzine ed eguale allo staio di Gradisca.

Nel '700 lo staio di Gemona e quello di S. Daniele erano differenti: « La misura di S. Daniele delle Biade cresce il cinque per cento da quella di Udine. La misura di Gemona cresce dalla misura di Udine pesinal un di otto, o sia meza mezina per staro, cioè l. 12.— per cento. Mezine quattro fanno stara uno d'ogni sorta di Biade » (Francesco Farra, *Mediocrità a misura d'Udine 1701 usque 1793* — Biblioteca Comunale, Udine, ms. 1536/11).

[2] Secondo le *Tavole 1843* a Chions, Dignano sarebbe stato usato lo staio o moggio veneto di l. 333,2688; secondo le *Tavole 1868* lo staio veneto sarebbe stato usato solo a Chions ed a Dignano quello di l. 83,3172; secondo le *Tavole 1877* a Maniago ed Erto si usava lo staio o sacco di Treviso di l. 86,8120.

S t a i o di Castelnuovo = 1 staio, 2 scatole a misura di Udine.
Si divideva in quattro quarte, 8 calvie, 16 quartaroli, 64 minelle.
Si usava a Castelnuovo.

S t a i o dell'Abbazia di Rosazzo = 1 staio, 1 pesinale a misura di Udine.
Si divideva in 6 pesinali, 18 scatole, 108 schiffi.
Si usava dall'Abbazia di Rosazzo per ricevere le decime.

S t a i o dell'Abbazia di Sesto = era uguale allo staio di Rosazzo.
Si divideva in 4 quarte, 16 quartaroli, 196 scodelle.
Si usava dall'Abbazia di Sesto per ricevere i censi in natura.

S t a i o del Capitolo di Cividale = 1 staio, 2 scatole, 2 schiffi a misura di Udine.
Si divideva in 6 pesinali, 18 scatole, 108 schiffi.
Si usava dal Capitolo di Cividale per ricevere le decime.

S t a i o del convento di S. Maria in Vale = 1 staio, 1 scatola, 4 schiffi a misura di Udine.
Si divideva in 6 pesinali, 18 scatole, 108 schiffi.
Si usava nel convento di S. Maria in Vale per ricevere i censi in natura.

P e s i n a l e *(pesonâl)* = l. 12,19 a Udine; l. 12,62 a Cividale; sesta parte dello staio.
Si divideva in 3 scatole di 6 schiffi.
Sulla sinistra del Tagliamento lo staio si divideva in 6 pesinali la cui capacità variava a seconda di quella dello staio.

Q u a r t a *(quarte)* = quarta parte dello staio.
Si divideva in 4 quartaroli o quartieri di 5 schiffi.
Sulla destra del Tagliamento lo staio era suddiviso in 4 quarte la cui capacità variava a seconda di quella dello staio.

Q u a r t a r o l o *(quartarûl)* = quarta parte della quarta.
La sua capacità variava a seconda di quella della quarta.
Si divideva in 5 schiffi.

S c a t o l a *(s' ciatè)* = un terzo di pesinale.
Si divideva in 6 schiffi.
Si usava sulla sinistra del Tagliamento; la sua capacità variava a seconda di quella del pesinale.

S c h i f f o *(s' cif)* = l. 2,03 a Udine, l. 1,051 a Cividale; un sesto di scatola oppure un quinto di quartarolo. A Cividale però lo staio si divideva in 72 schiffi; a Pordenone 80 o 120 schiffi secondo le fonti.
Si usava in tutta la provincia.

S c o d e l l a *(scudiele)* = voce spesso adoperata invece di schiffo; era usata specialmente a Latisana, e Spilimbergo.

B o c c a l e *(bocal)* = misura per liquidi; in qualche paese (Aviano) era usata anche per gli aridi; spesso lo stesso che schiffo.

C a l v i a = corrispondeva ad $\frac{1}{8}$ di staio a Sacile e Prata; $\frac{1}{16}$ a Porcia e Brugnera.

M e z z i n a *(mezine)* = misura per liquidi; in qualche paese era usata anche per gli aridi; qualche volta lo stesso che quarta.

M i n e l l a *(minele)* = corrispondeva ad $\frac{1}{64}$ di staio.

Si usava a Sacile, Canova, Castelnuovo.

S t a r o l o *(starùl)* = settima parte dello staio a Dignano; quarta parte a Latisana.

Di capacità per liquidi

C o n z o *(cuinz)* di Udine = l. 79,3045 — a misura di mosto l. 83,9485. Si divideva in 64 boccali ciascuno di due bozze oppure in 4 secchie di 16 boccali.

Si usava nei comuni dei distretti di Udine, Codroipo, Palmanova, Tarcento, Gemona, (ad eccezione di Montenars, Osoppo, Trasaghis e Venzone che usavano il conzo di Cividale) nei comuni del distretto di S. Daniele, che però dividevano il conzo in 4 secchie, 56 boccali, 112 bozze (ad eccezione di Carpacco, Vidulis e S. Tomaso che usavano misure particolari) in tutti i comuni della Carnia (ad eccezione di Tolmezzo che usava il conzo di Tolmezzo) e nei comuni di Faedis, Attimis e Povoletto.

C o n z o di Antro = l. 73,488.
Si divideva in 6 secchie e 72 boccali.

Si usava ad Antro.

C o n z o di Belgrado = l. 101,953.
Si divideva in 64 boccali.

Si usava a Belgrado.

C o n z o di Brugnera = l. 84,1193.
Si divideva in 60 boccali.

Si usava nei comuni di Prata e Brugnera ed a S. Leonardo (fraz. di Aviano).

C o n z o di Carpacco = l. 81,0775.
Si divideva in 96 boccali o bozze.

Si usava nel comune di Carpacco.

C o n z o di Cividale = l. 69,5745.
Si divideva in 5 secchie e 60 boccali.

Si usava nei comuni del distretto di Cividale (ad eccezione di Antro nonchè di Faedis, Povoletto, Attimis che usavano il conzo di Udine) e ad Azzano Decimo, Montenars, Osoppo, Trasaghis, Venzone.

C o n z o del Capitolo di Cividale = 1 conzo di Udine e 6 boccali.
Si divideva in 5 secchie e 12 boccali.

Si usava dal Capitolo per ricevere le decime.

C o n z o di Erto = l. 161,1820.
Si divideva in 90 boccali o anche in 96.

Si usava ad Erto.

C o n z o di Porcia = l. 88,7526.
Si divideva in 60 boccali.

Si usava a Porcia.

C o n z o di Pordenone = l. 77,2646.
Si divideva in 60 boccali oppure in 6 secchie di 10 boccali.

Si usava nei comuni del distretto di Pordenone (ad eccezione di Azzano, Porcia e Brugnera che usavano misure particolari) ed in quelli del distretto di Aviano.

Nel pordenonese si usava anche la *botte* di 10 conzi.

C o n z o di Tolmezzo = l. 64,3859.
Si divideva in 60 boccali.

Si usava nel comune di Tolmezzo.

O r n a di Anduins = l. 160,4365.
Si divideva in 192 bozze.

Si usava ad Anduins.

O r n a di Castelnuovo = l. 135,0150.
Si divideva in 96 boccali e 216 bozze, oppure di 6 secchie di 14 boccali l'una.

Si usava a Castelnuovo.

O r n a di Cordovado = l. 85,5002.
Si divideva in 96 boccali.

Si usava a Cordovado.

O r n a di Cornino = l. 125,8775.
Si divideva in 196 bozze.

Si usava a Cornino.

O r n a di Latisana = l. 103,0070.
Si divideva in 72 boccali e 114 bozze oppure in 6 secchie di 12 boccali l'una.

Si usava nei comuni del distretto di Latisana.

O r n a di Maniago = l. 160,4679.
Si divideva in 72 boccali. Dieci orne facevano una botte.

Si usava a Maniago.

O r n a di Portogruaro = l. 91,6042.
Si divideva in 96 boccali.

Si usava a Portogruaro in prov. di Venezia a Chions, Fratta e Morsano in prov. di Udine.

Orna di Prodolone = l. 96,653.
Si divideva in 78 boccali.
Si usava a Prodolone.

Orna di Sacile = l. 212,1675.
Si divideva in 16 secchie e 160 boccali.
Si usava nei comuni del distretto di Sacile ad eccezione di Brugnera che usava il conzo di Porcia.
A Sacile si usava pure la *botte* di 4 orne.

Orna di S. Tomaso = l. 150,4300.
Si usava a S. Tomaso (S. Daniele).

Orna di S. Vito = l. 97,40043.
Si divideva in 84 boccali.
Si usava nei comuni del distretto di S. Vito ad eccezione di Chions e Valvasone che usava un'orna particolare.

Orna di Sesto = l. 86,7400.
Si divideva in 72 boccali.
Si usava a Sesto.

Orna di Spilimbergo = l. 150,4365.
Si divideva in 84 boccali oppure in 6 secchie di 14 boccali o 16 a mosto.
Si adoperava nei comuni del distretto di Spilimbergo ad eccezione di Castelnuovo, Cornino ed Anduins che usavano orne particolari.

Orna di Valvasone = l. 132,360.
Si divideva in 96 boccali.
Si usava a Valvasone.

Orna di Vidulis = l. 143,210.
Si divideva in 168 bozze.
Si usava a Vidulis.

Orna da olio = l. 65,1425.
Di libbre grosse venete 125. Si divideva in 4 mire.
Si usava in tutta la provincia.

Barilla di Dignano = l. 64,3859.
Si divideva in 56 boccali.
Si usava a Dignano. Era uguale al conzo di Tolmezzo.

Secchia *(sele)* = l. 13,9140 a Cividale; variava da paese a paese come il conzo e l'orna di cui era un sottomultiplo.

Boccale *(bocal)* = l. 1,239 a Udine, l. 1,1595 a Cividale; variava da paese a paese come il conzo di cui era un sottomultiplo.
Si divideva in 2 bozze, 4 bozzine o mezzine.

Bozza *(boze)* = l. 0,6195 a Udine, l. 0,5797 a Cividale; variava da paese a paese come il boccale di cui era un sottomultiplo.
Si divideva in 2 bozzine o mezzine o quarti.

B o z z i n a *(bozine)* o m e z z i n a *(mezine)* o m e z z a b o z z a o q u a r t o *(quart)* = l. 0,2898 a Udine, l. 0,3097 a Cividale; variava di paese in paese come la bozza di cui era sottomultiplo.

Di peso

L i b b r a g r o s s a = gr. 476,69.

Si divideva in 12 once.

Si usava in tutta la provincia eccetto nei comuni degli ex distretti di Aviano, Pordenone, Maniago, Sacile, nei comuni di Forni di Sopra e di Sotto, Castelnuovo, Meduno, Travesio dove si usava la libbra grossa di Treviso = gr. 516,74 che si divideva pure in 12 once. La libbra grossa friulana era uguale alla libbra grossa di Venezia.

L i b b r a s o t t i l e = gr. 301,29.

Si divideva in 12 once.

Si usava in tutta la provincia.

O n c i a = metà della libbra.

Si divideva in 4 quarti.

Si usava in tutta la provincia.

Misure antiche.

Negli antichi documenti troviamo spesso ricordate misure cadute in disuso prima dell'introduzione del sistema metrico decimale e delle quali quindi difficilmente si può stabilire il valore. Ne dò qui un elenco.

C a r r o = misura di volume specialmente per fieno.

1501, Invilino - « unum pratum trium plaustrorum... unum pratum unius currus feni parvi ».

(Inventario beni Savorgnan d' Invilino, Arch. Savorgnan, Busta II - Bibl. Comunale, Udine).

Sec. XVIII° Udine - « *Il carro di fieno a misura di Patria si misura a piedolini. Ogni piedolino è due quarte cioè un piede* (sic). *Deve essere d'altezza piedi 6 e di lunghezza piedi 12. Piedolini 72 fanno un piede* (sic) *e piedolini 432 piedi 6 che fanno un carro di giusta misura qual si calcola di peso libbre 1600* ».

(Francesco Farra, *Mediocrità a Udine 1701 usque 1793* - Bibl. Comunale, Udine, ms. 1536/II).

C é u r a = mastello, misura per la calce.

1605, 24 ottobre, Udine - « *Magnifici Domini* (Deputati)... *audita controversia... de et super interpretatione realis mensure calcis ceura noncupatae solitae observari in hac civitate... mensura illa, iuxta*

antiquam consuetudinem, deteminarunt intelligi debere esse de pisonalibus undecim radio adequatis ». (*Acta Civitatis Utini*, pag. 323 - Bibl. Comunale, Udine).

Contonâr = misura per fieno; equivale a libbre 100.

Cumiério = solco fatto dall'aratro nei campi; si adoperava anche come misura.

1501, Invilino = « *Unum campum trium converiarum, seminis unius pisonalis cum dimidio vel circa.... unum campum converiarum sexdecim ab uno latere et ab alio sex, seminis trium quartariorum cum dimidio....... unum pratum trium converiarum, unius plaustri feni... unum campum octo tornaturarum sive converiarum, seminis unius pisonalis cun dimidio vel circa* ». (*Inventario dei beni Savorgnan d'Invilino*, Arch. Savorgnan, Busta II - Bibl. Comunale, Udine).

Dudisina = peso per formaggio usato in Carnia.

Sec. XIII° - « *In Ravey IV dudisinas casei que valent ad nostram stateram XXIII libr.* » (*Census tributari monasteri mosacensi*, pag. 45 - Bibl. Comunale, Udine).

Drèt = misura per aridi; sembra significhi pesinale raso.

Sec. XIII - « *In Ravey... IV pisonales misture rasos quorum unus apellatur drét* » (*Census tributari monasteri mosacensi* pag. 45 - Bibl. Comunale, Udine).

1296, Udine - « *Investitio medi mansi de Poscolle facta Zuanolo de Grat, solvendo annuatim... viginti denarios, medium dretum de frumento et unam gallinam* » (*Thesaurus Ecclesiae aquilejensis*, Udine 1847, pag. 261).

Falda - faldela = misura di lunghezza per tessuti.

1475, Udine - « *una tella de lino XLVIII faldarum* »; 1477, Udine — « *una tella de lino XLVIII faldellarum* » (Arch. Confraternita Calzolai, Rotoli - Bibl. Comunale Udine).

Fascio (fàs) = misura di volume specialmente per fieno.

1501, Invilino - *Itèm unum pratum duorum fassium feni et unius... item unum pratum unius fassi feni* ».

(*Inventario beni Savorgnan d'Invilino*, Arch. Savorgnan, Busta II - Bibl. Comunale, Udine).

Fune = misura per terreni.

1424, Sedegliano - « *Dominicus Michuli de Sedegliano pro una fune terre solvit march. den. I, capon.* 2 ».

(*Redditi Patriarcali* - Bibl. Comunale, Udine, ms. 996).

Iugero — lo stesso che campo.

1481, 29 luglio, S. Vito — « *Duos campos circa iugera duo terre* » - (*Pergamene Carreri* - Bibl. Comunale, Udine ms. 1241).

Libbra (*lire*) = unità di peso; anticamente vari paesi friulani avevano libbre di differente valore. Dal *Census Tributari monasteri mosacensi* del

sec. XIII° (Bibl. Comunale, Udine, ms. 1303) si ricava che l'abbazia di Moggio aveva una libbra sua propria e che vari paesi della Carnia avevano libbre particolari; Cleulis = l. 2,04 di Moggio - Forneaso = l. 2,34 di Moggio - Fusea = l. 1,87 di Moggio - Oltris = l. 2,25 di Moggio - Sutrio a Tartinis = l. 2,40 di Moggio.

Lauze = slitta letteralmente. Misura di quantità specialmente per fieno

1501, Invilino « *unum pratum super montem quattuor currum de monte videlicet quatuor tragiglarum... Unum pratum... trium tragiglarum feni... Unum pratum unius lauze feni* ».

(*Inventario beni Savorgnan d' Invilino*, Arch. Savorgnan, Busta II - Bibl. Comunale, Udine).

Mace, mazzo = m. 1,87269 misura di lunghezza per stoffe; equivaleva ad undici quarte.

Metile = misura di superficie per terreni.

1704, 23 settembre - « *Un prato di due metili di fieno, un prato di un metile di fieno* ».

not. Pietro Laligh, Atti Civili, 1695-1715 - Arch. Notarile, Udine).

Mastèl = l. 10 circa; misura di capacità per liquidi.

Mezarola = misura per olio equivalente a mezza libbra.

1430, 19 dicembre, Udine - *In dicto consilio definitum fuit et deliberatum quod nullus, de cetero, audeat vendere oleum in libra seu mezarola que non sit de vitrio pena unius marche sol* ». (Annali, Civit. Utini 25, pag. 85).

Miéro, medio = libbre 25 circa; misura per olio.

1364, Udine - « *Duo mieri de ramo ab oleo qui sunt penes dictum daciarium* » (*Registri camerari*, pag. 4).

1454. Cividale - « *Item exposui pro mediis quatuor olei in ratione sol. quinque singula libra march. 3* » (*Introiti e spese di S. Maria in Valle* - Bibl. Comunale, Udine).

1477, Tolmezzo - « *Iacomo Bilian de Verzegnis de dar per oglio mieri e libr. 2 zoè libr. 27* ». (*Libro di note di Lorenzo de Papiris*, Arch. Confraternita di S. Niccolò - Bibl. Comunale, Udine).

Mesura, mensura = misura di Capacità. Nel *Census Tributarii Monasterio Mosacensi* - (Bibl. Comunale, Vdine ms. 1303) equivale a *staio* ed a *verlin*.

1250 Moggio - « *In granario invente sunt DCXVIII misure tritici De sillago CC mensure minus VII... DCCXXXVIII mensure milei, MCLXI mensure annone quibus fuerunt DVII de pura avena'* ».

(Bianchi, *Documenta*, nr. 184 - Bibl. Comunale, Udine).

Sec. XIII, Villanova — « *I mansus qui reddit I mensuram sinapis et quingentas ligaturas cepis* ».

(Census Trib. Monasterio Mosacensi - Bibl. Comunale, Udine, ms. 1303).

1341, Moggio - « *Omnes de Mocio e qui cum eis vadunt in casaria tenentur* (dare) *iure primicie primum moltum casei Ecclesie, item duos moltos et mensure XIII cum dimidia; in qua mensura nafi octo faciunt unum starium et staria octo faciunt unam mensuram. Et mensura communiter et ad minus facit libras XX casei ad stateram Monasterii, et quinque vicibus dant unum ameser in formam unius granate, dum casaria stant super montem, et ameser est de decem nafis sed antiquitus solvebant IX vicibus* ».

(Bianchi, *Documenta*, nr. 3037 - Bibl. Comunale, Udine).

M ò d o l o = forma per mattoni di misura stabilita.

1403, Udine - *Deliberatum fuit quod fornesarii... debeant tenere modolos inferratos bullatos* » (Annali Civ. Utini, pag. 121).

M o r e l l o = spessore delle tavole e dei mattoni; per le tavole era pari ad un'oncia di piede; per Udine cm. 2,84.

1445, Udine - « *In octingentibus assidibus de muriali l. 180* »; 1446, Udine - « *In mille et quingentis mattonis de magno morello libr. XXII s. XV... item in tribus millibus matunorum de parvo morello l. XXVIII* »; 1449, Udine - « *In XXI assidibus de grosiori morello de laris l. XI sol. XI* ». *(Entrate e spese del convento di S. Pietro Martire di Udine* - Bibl. Comunale, Udine ms. 1365).

N a f = misura per liquidi e per il burro; letteralmente significa bicchiere. A Moggio 8 *nafi* facevano uno staio ed 8 staia una *misura*. Secondo il ms. della Porta « la libbra dell'Abbazia di Moggio era maggiore della comune anzi circa doppia e più ancora. Calcolandola approssimativamente pari a Kg. 1 ne verrebbe che la *misura* sarebbe eguale a circa Kg. 20, lo *staio* a Kg. 2,50 il *naf* a Kg. 0,312 ».

1341, Moggio - *Omnes de Mocio et qui cum eis vadunt in casaria tenentur* (dare) *iure primicie primum moltum casei Ecclesie, item duos moltos et mensure XIII cum dimidia; in qua mensura nafi octo faciunt unum starium et staria octo faciunt unam mensuram. Et mensura communiter et ad minus facit libras XX casei ad stateram Monasterii, et quinque vicibus dant unum ameser in formam unius granate, dum casaria stant super montem, et ameser est de decem nafis sed antiquitus solvebant IX vicibus'* » - (Bianchi, *Documenta*, nr. 3037 - Bibl. Comunale, Udine).

1516, 16 febbraio, Tolmezzo - Il soccidario si impegna a dar per ogni nascita « *dimidium naf butiri* » (not. Cristoforo Angeli - Arch. Notarile, Udine).

«Parodo, pareto, parieto» = misura di lunghezza per tessuti, 1355, S. Daniele - « *quod quilibet textor facere texere teneatur parietum drappa pro sol III et parietum stoppe pro uno grosso. Teneatur texere parietum lini pro decem parvulis* » (*Antichi statuti di S. Daniele*, Udine 1879, pag. 12).

1431, Udine - « *Item dedi pro textura XXIV paretum de tela l. IX sol. III* » (*Entrate e spese del convento di S. Francesco*, 1428-35, pag. 37 - Bibl. Comunale, Udine ms. 1354).

1460, Udine - « *Item fo speso per far tesser una pezza di tela, forno paredi XVI, l. VII sol. II* » (*Entrate e spese del convento di S. Pietro Martire*, 1441-50, pag. 80 - Bibl. Comunale, Udine ms. 1365),

Pâs = misura di volume per legna di piedi 5×5×2,5; a Udine quindi equivaleva a m.^{3} 2,47.

Piedolino = misura di volume.

Sec. XVIII, Udine - « *Il carro di fieno a misura di Patria si misura a piedolini. Ogni piedolino è due quarte cioè un piede* (sic) *Deve essere d' altezza piedi 6 e di lunghezza piedi 12. Piedolini 72 fanno un piede* (sic) *e piedolini 432 piedi 6 che forma un carro di giusta misura qual si calcola di peso libbre 1600* ». (Francesco Farra. *Mediocrità a Udine 1701 usque 1793* - Bibl. Comunale, Udine ms. 1536/II).

Plina = misura di superfice.

1535, Maniago - « *Campus pline unius... pro uno castagneto plinarum duarum vel circa* » (*Confraternita SS. Concezione di Maniago*, Catastico 1498-1681 Bibl. Comunale, Udine).

Quartâr = misura di capacità per grani in uso in Carnia; vale 1/6 od 1/8 di staio secondo le fonti.

1478, Tolmezzo - « *Item de dar per sigalla st. mezzo over quartari 4 val. l. 2 sol. 11... Item die dar sorgo quartari 8 et meglio quartari 4 val el sorgo l. 1 s. 14 el star e lo meglio l. 2 s. 10 el star in tutto l. 5* ». (*Libro di note de Lorenzo de Papiris*, Arch. Confraternita di S. Nicolò - Bibl. Comunale, Udine).

Nell'inventario dei beni Savorgnan d'Invilino del 1501 spesso ricorre il vocabolo *quartar*. Nell'inventario degli stessi beni del 1730 a *quartar* è sempre sostituito *pesenal*. Secondo questa fonte il *quartar* dovrebbe essere 1/6 dello staio. (*Inventario dei beni Savorgnan d' Invilino*, Arch. Savorgnan, Busta II - Bibl. Comunale, Udine).

Sacco (*sac*) = equivale a staio.

Sapadór = misura di superfice; quantità di terreno che può venir zappata da un uomo in un giorno; circa 1/3 di campo.

Sec. XV - « *Uno sidin cercha campi VI de sapadori XVI. Item*

uno ronco de sapadori doi. Item uno ronco de un sapador » (Archivio Portis, Busta 30 - Bibl. Comunale, Udine).

S'eif = misura per vino; a Moggio equivaleva a 1/7 di secchia.
Sec. XIII, - « *Duas situlas vini de quibus VII fit ex septem urna... Scipfum vini ex quibas VII fit situla vini'* » *(Census tributari monasterio mosacensi* - Bibl. Comunale, Udin, ms. 1303).

Sedisina = peso per formaggio; forse pari a 16 libbre.
Sec. XIII, Entrampo - « *In villa de Entrapm V sedisinas et V libras casei que valent ad nostram stateram LV libras minus uncias III'* » *(Census tributari monasteri mosacensi* - Bibl. Comunale, Udine ms. 1303).

Spane = equivale a quarta.

« Staeb » = misura per stoffe (dal ted.).
1361, Vivaro - « *Item Jacobus Degan dicit quod sibi, pro suo iure, dedere debeant quatuor staeb panni sed non est credendum* »; 1361, Rauscedo - « *Una tunica quatuor bacalorum id est staeb, quorum quilibet palmos VI, id est spann pro suo iure seu laboribus sibi cedunt'* » Giuseppe v. Zahn, *Studi friulani,* Udine 1888, pag. 85).

Staio (*stár*) = misura di superficie; in origine probabilmente indicava un appezzamento di terreno di tale grandezza da richiedere uno staio di frumento per seminarlo. Secondo il ms. della Porta si conserva ancora in Carnia nell'uso popolare ed equivale al *setór* di m. 2418,19.
Si divideva in posinali, quarte, quartaroli ecc. come lo staio misura di volume.
1501, Invilino - « *Unum campum in Schiamponaz de sot coveriarum sex, seminis quartariorum quatuor* »; 1730, Invilino - « *Un campo in loco detto Chiamponas di sotto di coviere sei, di semenza di quatro pesenali fanno campi quarti due tav. 140* »; 1501, Invilino - « *Unum campum in Massa Maija converiarum viginti ab uno latere et ab alio decem, seminis pisonalium trium* » 1730, Invilino - « *Uno campo in Masa Maiz di semina di pesonali tre in circa, di coviere vinti da una parte e dieci dall' altra fa circa campi due* » (*Inventario dei beni Savorgnan in Invilino,* Arch. Savorgnan, Busta II - Bibl. Comunale, Udine).

Tomada (a misura) = modo di misurare il vino secondo il quale il conzo si divideva in 48 boccali anzichè in 64 (cfr. *Nuovo Pirona*).
1701, Udine - « *A misura tomada il conzo è lo stesso che quello di Udine ma il boccale è maggiore e fa solo 48 boccali in un conzo. Vi è anche altra mesura che vien chiamata tomada e fa boccali 52 in un conzo il conzo però è lo stesso che quello di Udine*

come ho detto di sopra » (Francesco Farra, *Mediocrità a Udine 1701 usque 1793* - Bibl. Comunale, Udine, ms. 1536/II.

T r a m i é c ' - t r a m i é z = misura per formaggio; forse era il peso normale di una pezza di formaggio.
Da un documento del 1396 risulta che in vari paesi della Carnia (Gorto, Ludaria, Trava, Peone ecc.) corrispondeva a 16 libbre (G. B. Della Porta, *Misure pesi in Friuli* - Bibl. Comunale, Udine, ms. 1913); dal *Census tributari monasterio mosacensi* (Bibl. Comunale, Udine, ms. 1303) risulta invece che variava da paese a paese.

V e r l i n a , v i r l i n o = misura di capacità.
1429, Udine - « *In duabus staris ceribus l. VI* »; 1430 - « *Item in septem pisonalibus ciceruni l. II s. XVI* »; 1431 - *Item in duabus verlinis de ciceribus et medio panici cum cunductura de Glemona usque huc l. VI* »; - 1433 « *Item in uno virlino de ciceribus l. III s. II* ».
(*Entrate e spese del monastero di S. Francesco di Udine*, 1428-35 - Bibl. Comunale, Udine, ms. 1354).

Z i g ò t = unità di misura per il letame; *zigòt* era propriamente il cestone che si poneva sul carro per trasportare derrate agricole (Gaetano Perusini, *Voci friulane in documenti latisanesi del seicento*, in « *Boll. della Soc. Fil. Friulana* », a. XIII, nr 1-2).

Z o i a = misura per terreni; probabilmente lo stesso che campo: - 1680, Serono - *Braida de Zoie 5... una riva de zoia meza* » (*Notte de partide di Toppo*, Arch. Toppo, Busta 30 - Bibl. Comunale, Udine).

Z u m i e l e = equivale a schiffo, letteralmente « giomella ».
1467, « *forment st. I mens zumielis V... forment st. I mens schiate 1* « (Arch. Ospedale di Udine, *Libro introiti e spese*, - Bibl. Comunale, Udine).